

ro di ampliare la di per sé ben scarsa portata applicativa della norma (57).

PAOLA MUTTI

(57) Cocco, op. cit., 304.

Segreto (profili processuali)

Bibliografia: CRESPI, *La tutela penale del segreto*, Palermo, 1952; PANNAINI, *Informazione della sentenza di rinvio a giudizio*, AP, 1952, II, 527; SABATINI, *Segreto istruttorio e rivelazione di segreti d'ufficio*, GP, 1952, III, 16; MELE, *Il segreto istruttorio*, Napoli, 1959; PISAPIA, *Publicità e procedimento penale*, J, 1959, 259; MANTOVANI, *Appunti in tema di pubblicazione di atti processuali*, RIDPP, 1960, 228; PISAPIA, *Il segreto istruttorio nel processo penale*, Milano, 1960; VIGNOTTA, *Doveri della stampa*, Segreto istruttorio. Pubblicazione arbitraria di atti del procedimento penale, AP, 1960, I, 457; ANTONIONI, *Tutela penale del processo e cronaca giudiziaria*, AP, 1963, I, 425; CONCAS, *La garanzia penale del segreto istruttorio*, Milano, 1963; ITALIA, *Libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni*, Milano, 1963; KOSTORSI, *Il segreto come oggetto della tutela penale*, Padova, 1964; MASSA, *Sulla legittimità costituzionale degli artt. 684 c.p. e 164 c.p.p.*, RIDPP, 1964, 300; ACQUARONE, *Il segreto d'ufficio*, Milano, 1965; CRISAFULLI, *In tema di limiti alla cronaca giudiziaria*, GIC, 1965, 244; DALLA, *Dubbi sulla legittimità costituzionale del divieto di pubblicazione degli atti del procedimento penale nell'ipotesi di dibattimento tenuto a porte chiuse per motivi di ordine pubblico*, RIDPP, 1965, 1069; BAROSSO, *Il divieto di pubblicare atti e documenti relativi ad una istruzione penale, e la sua compatibilità con gli artt. 3 e 21 Cost.*, GIC, 1966, 176; MANTOVANI, *I limiti della libertà di manifestazione del pensiero in materia di fatti criminosi, con particolare riguardo alle due sentenze della Corte costituzionale sul divieto di pubblicazione di determinati atti processuali*, RIDPP, 1966, 627; AZZALI, *Prove penali e segreti*, Milano, 1967; PERCHINUNNO, *Fondamento e legittimità costituzionale del divieto di pubblicazione di determinati atti del procedimento penale*, AP, 1967, I, 249; CONSO, *Libertà di stampa e cronaca giudiziaria*, RP, 1968, 665; ID., *Segreto militare e prova liberatoria*, GI, 1968, IV, 97; MAGGIORE, *A proposito del segreto militare (appunti sui divieti probatori e l'inammissibilità nel processo penale)*, RP, 1969, 465; MAIORCA, *Segretezza e pubblicità nel processo penale*, Milano, 1969; BARBA, *Segreto politico-militare e diritti di libertà*, GP, 1971, II, 106; MASTROPAOLO, *La disciplina dei segreti di Stato e di ufficio e i suoi riflessi nel processo e nell'inchiesta parlamentare*, in Riv. it. sc. giur., 1971, 204; STURLA, *Segreto politico-militare e sindacato giurisdizionale*, RDPPr, 1971, 167; BARILE, *Costituzione e libertà di informazione*, QG, 1974, 32; CASADEI MONTI, *Giustizia, informazione e segreti di Stato*, in AA.VV., *Giustizia e informazione*, Bari, 1974, 199; FERRAIOLI, *Segreto e informazione nello Stato contemporaneo*, DD, 1974, 721; STORTONI, *Note in tema di segreto istruttorio*, AP, 1974, I, 299; TONINI, *Profili storici del divieto di pubblicare gli atti istruttori del processo penale*, RDPPr, 1974, 608; BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1975; MUSIO, *Il segreto politico-militare nella prospettiva di un nuovo codice di procedura penale*, IP, 1975, 477; PISA, *Segreti di Stato e «spionaggio giornalistico»*, RIDPP, 1975, 1370; ANZON, *Segreto di Stato e Costituzione*, GIC, 1976, 1757; FILASTO, *Il segreto istruttorio e il disegno di legge delega della riforma del cod. proc. pen.*, RP, 1976, I, 1089; MUSIO, *Il segreto politico-militare di fronte alla Corte costituzionale*, GIC, 1976, 591; ID., *Segreto politico e limiti alla prova nel processo penale*, GP, 1976, III, 185; PISANI, *Appunti sul segreto delle Commissioni parlamentari d'inchiesta*, GIC, 1976, 251; ANZON, *Interrogativi sui riflessi sostanziali della nozione di segreto di Stato individuata dalla Corte costituzionale*, GIC, 1977, 866; NANIA, *«Termine ragionevole» e autoapplicabilità delle sentenze della Corte costituzionale*, GIC, 1977, 864; PISA, *Il segreto di Stato*, Profili penali, Milano, 1977; ID., *Il segreto di Stato di fronte alla Corte costituzionale: luci e ombre in attesa della «riforma»*, GIC, 1977, 1206; RODRIGUEZ, *Secretezza dello Stato e pubblici segreti nella prospettiva dei rapporti tra poteri*, RDPPr, 1977, 80; SANDULLI, *Note*

minime in tema di segreto di Stato, GIC, 1977, 1200; AA. VV., *Segreto di Stato e giustizia penale*, a cura di Chiavario, Bologna, 1978; AA. VV., *Segreto di Stato e servizi per le informazioni e la sicurezza*, Roma, 1978; ARENA, *Le attribuzioni del Parlamento in materia di servizi per le informazioni e la sicurezza in Italia e negli Stati Uniti*, RTDP, 1978, 485; CARACIOLI, *Rivelazione ed impiego di notizie coperte da segreto bancario*, CPe, 1978, 93; GREVI, *Segreto di Stato e processo penale: evoluzione normativa e questioni ancora aperte*, in Segreto di Stato e giustizia penale, cit., 40; LABRIOLA, *Sulla rilevanza processuale del segreto professionale dei giornalisti in Italia e negli Stati Uniti d'America*, GIC, 1978, 1262; PISA, *Le premesse «sostanziali» della normativa sul segreto di Stato*, in Segreto di Stato e giustizia penale, cit., 25; RODRIGUEZ, *Segreto di Stato e servizi di sicurezza nella legge di riforma*, DS, 1978, 165; AA. VV., *Segreti e prova penale* (Atti del XII Convegno di studio «Enrico de Nicola», Ferrara, 30-6/11-7-1978), Milano, 1979; ANZON, *Collaborazione e segreti tra autorità giudiziaria e autorità politica*, DS, 1979, 143; CAVALLARI, *Dal segreto politico-militare al segreto di Stato*, GP, 1979, III, 150; CONSO, *Relazione di sintesi*, in Segreti e prova penale, cit., 195; ID., *Controlli comunitari e segreto istruttorio*, in *Studi in onore di E.T. Liebman*, II, Milano, 1979, 952; ESPOSITO, *In tema di pubblicazione di denunce in relazione al reato ex art. 684 c.p.*, GM, 1979, II, 999; FUMANDÒ, *L'informazione sui processi in corso ed il «contempt of court» dinanzi alla Corte europea*, FI, 1979, IV, 221; PIACENTINI, *Spunti critici sulla riconoscibilità del segreto giornalistico nel processo penale*, GP, 1979, III, 274; SPARVO, *Segreto di Stato e funzione giurisdizionale: bilanciamento o prevalenza di interessi?*, RIDPP, 1979, 581; DI RONZA, *Riflessioni sul segreto di Stato*, GM, 1980, IV, 987; FERRANTE, *Il «caso Messeri» di nuovo di fronte ai giudici*, GM, 1980, II, 639; FORTUNA, *Il cittadino innanzi al segreto istruttorio e al diritto di informazione*, RPo, 1980, 421; MIGLIORATI, *Osservazioni in tema di segreto istruttorio e divieto di pubblicazione degli atti processuali penali*, GM, 1980, II, 155; RICCORTI, *Per la difesa del segreto istruttorio*, CPe, 1980, 89; FORTUNA, *Riflessioni sul segreto istruttorio*, CPe, 1981 (3-4), 49; MELCHIONDA, *Segreto istruttorio, mezzi di divulgazione e tutela della riservatezza*, CPe, 1981 (34), 3; COZZELLA, *Segreto istruttorio e libertà di informazione. Una convivenza difficile ed una normativa da modificare*, RP, 1982, 117; DALLA, *Notizie segrete e banca dei dati?*, Milano, 1982; DINACI, *Profili essenziali del segreto istruttorio*, GP, 1982, III, 250; FORTUNA, *Il segreto istruttorio e il diritto di informazione nel quadro delle recenti innovazioni legislative*, CP, 1982, 1657; NUVOLONE, *Il segreto istruttorio*, IP, 1982, 57; AA. VV., *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, Padova, 1983; CRESPI, *Il segreto del giornalista nel processo penale*, in *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, cit., 545; FERRARI, *L'avventura del «segreto» nell'Italia repubblicana tra gli anni '60 ed '80*, in *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, cit., 23; NEPPI MODONA, *Profili contraddittori del rapporto tra giustizia e informazione: il segreto professionale del giornalista e il segreto istruttorio*, in Quest. G., 1983, 544; PAOLOZZI, *La tutela processuale del segreto di Stato*, Milano, 1983; GIOTTA, *I rapporti tra giustizia penale e informazione nell'ottica delle valutazioni costituzionali*, GIC, 1984, I, 1256; VISMARIA, *Pubblicazione arbitraria di atti del procedimento penale e segreto istruttorio*, AP, 1984, I, 299; VOENA, *Mezzi audiovisivi e pubblicità delle udienze penali*, Milano, 1984; DALLA-FERRAIOLI, «Segreto», in *Dizionario di diritto e procedura penale*, a cura di G. Vassalli, Milano, 1986, 885; TABET, *Fisco e segreto bancario: profili procedimentali*, BT, 1986, 1109; D. GROSSO, *Trasmissioni di atti, informazioni e dati nel processo penale*, Milano, 1987; PISA, «Segreto di Stato» (Diritto penale), in *NN.D.I., App.*, VII, Torino, 1987, 21; TINTI, *Legittimità della trasmissione agli uffici finanziari degli atti e documenti acquisiti in sede penale*, F, 1987, 2708; DE VERO, «Pubblicazione arbitraria», in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 1988, 935; TOSCHI, *Il segreto nell'istruzione penale*, Milano, 1988; TINTI, *Segreto istruttorio e trasmissione agli uffici finanziari dei rapporti della GDF in materia di reati tributari*, F, 1988, 3609; COSSI, *Commento all'art. 117 c.p.p.*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, a cura di Amodio e Dominioni, II, Milano, 1989, 42; ID., *Commento all'art.*

alcuni rilievi di fondo. In primo luogo va osservato come in materia sia necessario operare un non facile bilanciamento fra gli interessi della giustizia ed una gamma di diritti aventi del pari rilevanza costituzionale; il legislatore conseguentemente, trovandosi di fronte a «principi antitetici, ma gerarchicamente paritari» (1) è costretto a privilegiare alcuni valori a discapito di altri.

Al riguardo è stato acutamente sottolineato, facendosi ricorso ad una terminologia propria delle scienze economiche, che deve trovare in tal caso applicazione il principio dell'«utilità marginale del sacrificio» (2).

I giudici di Palazzo della Consulta, chiamati a valutare la razionalità del bilanciamento operato in sede normativa tra gli opposti interessi in gioco, hanno del resto a più riprese affermato che è compito del legislatore realizzare, nella sua discrezionalità, una ragionevole ed equilibrata composizione dei predetti interessi, delineando la soluzione più adatta a contemperare le varie esigenze di pari rilievo costituzionale (3). Simile impostazione peraltro va chiarita e precisata. Qualora sussista un'effettiva contrapposizione fra diritti costituzionalmente garantiti le scelte del legislatore non possono essere basate su di una «incondizionata» discrezionalità: non potrebbe ad esempio essere definita composizione «equilibrata» degli interessi quella che, anziché tendere ad un loro reciproco contemperamento, operasse all'esclusivo fine di sacrificare uno dei due valori antagonisti (4). In linea del tutto approssimativa è possibile affermare che i punti di «attrito» connessi alla tematica del segreto investono il processo penale sotto due angolazioni nettamente distinte.

Da un lato infatti il diritto dell'indagato ad essere prontamente reso edotto della sussistenza di investigazioni nei suoi confronti ed il diritto da parte degli organi di informazione di mettere al corrente la collettività delle modalità di conduzione delle inchieste giudiziarie si scontrano con l'esigenza di evitare che un possibile inquinamento delle fonti di prova, dovuto al venir meno della «copertura» offerta dal segreto, comprometta i risultati delle indagini in corso. D'altro canto la necessità di pervenire ad una corretta ricostruzione dei fatti di causa si pone o si può porre in posizione conflittuale con gli interessi a presidio dei quali si ergono il segreto d'ufficio, il segreto professionale ed il segreto di Stato.

Accenniamo fin d'ora come, in relazione al segreto di Stato, l'ottica del legislatore sia generalmente risultata «sbilanciata», giacché per realizzare la finalità di garantire la preservazione del segreto stesso si è arrivati in pratica ad annullare la possibilità stessa di «rendere giustizia».

Al fine di evidenziare la diversa incidenza del segreto nei confronti dello svolgimento del processo pe-

118 c.p.p., ibidem, 49; LABRIOLA, «Segreto di Stato», in *Enc. dir.*, XLI, Milano, 1989, 1028; LA CURTE, *Spionaggio militare e rivelazione di segreti militari tra diritto comune e diritto penale militare*, 1989, I; FIORAVANTI, *Il segreto di Stato nel nuovo codice di procedura penale*, PD, 1989, 132; GIOTTA, *Processo penale e informazione*², Milano, 1989; GRIPANTINI, *Segreto di Stato e divieto probatorio nel codice di procedura penale* 1988, GP, 1989, III, 513; SCANDONE, *Profili di novità in tema di segreto di Stato e segreto di polizia alla luce del nuovo codice di procedura penale*, in *Enc. dir.*, XLI, Milano, 1989, 1098; VACCANO, «Contempt of Court», in *Enc. dir.*, XLI, Milano, 1989, 1098; VALENTE-TUSCI, *Il segreto di Stato. Dal caso Sifar alla «giustizia negata» di Usica e Bologna. Profili giuridici e prospettive di riforma*, Roma, 1990; D'AMBROSIO, *Commento agli artt. 117-118 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, II, Torino, 1990, 53; GIULI, *La pubblicazione degli atti e il segreto professionale del giornalista*, DocG, 1990 (4), 81; C. F. GROSSO, *Segretezza e informazione nel nuovo processo penale*, PD, 1990 (1), 77; LUPO, *Commento all'art. 114 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., II, 42; ID., *Commento all'art. 329 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., IV, 1990, 35; RIVELLO, *Prevedibili incertezze della distinzione*, ex art. 114 c.p.p., tra l'atto e il suo contenuto, RIDPP, 1990, 1067; SPANGHER, *Commento all'art. 200 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice*, cit., II, 459; ID., *Commento all'art. 201 c.p.p.*, ibidem, 466; ID., *Commento all'art. 202 c.p.p.*, ibidem, 469; ID., *Commento all'art. 203 c.p.p.*, ibidem, 474; ID., *Commento all'art. 204 c.p.p.*, ibidem, 477; CONSOLO, *Risultanze di indagini preliminari penali, riciclaggio del denaro, derogabilità del segreto bancario ed accertamenti tributari*, DocG, 1991 (6), 77; FORAVANTI, *Profili penali dei pubblici segreti*, Padova, 1991; ID., *Linee di un nuovo statuto penale degli appartenenti ai servizi segreti*, RIDPP, 1991, 448; NERI, *I segreti trasparenti del GIP*, CD, 1991 (3), 33; RAPARACI, *Segreto del giornalista e processo penale*, CP, 1991, 919; RIVELLO, «Pubblicazione arbitraria di atti processuali», in *Enc. dir.*, XXV, Roma, 1991, I; RIVELLO, *Segreto d'indagine e diritto di cronaca*, GP, 1991, III, 600; UBERTIS, *Segreto investigativo, divieto di pubblicazione e nuovo processo penale*, in AA. VV., *Studi in memoria di P. Nuvolone*, III, Il nuovo codice di procedura penale, pubblicato in *Sisifo e Penelope. Il nuovo codice di procedura penale dal progetto preliminare alla ricostruzione del sistema*, Torino, 1993, 99; MALINVERNI-TONINI, «Segreto. III», *Segreto istruttorio*, in *Enc. giur.*, XXVIII, Roma, 1992, I; MANNELLI, *Segreto funzionale e Commissioni parlamentari di inchiesta*, GIC, 1992, 4536; PAOLOZZI-SARACINO, «Segreto. V» *Tutela processuale del segreto*, in *Enc. giur.*, XXVIII, cit., I; PETRUZZELLA, «Segreto. I» *Profili costituzionali del segreto*, in *Enc. giur.*, XXVIII, cit., I; PISA, «Segreto. II» *Tutela penale del segreto*, in *Enc. giur.*, XXVIII, cit., I; SPANGHER, *Commento all'art. 66 disp. att. c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit. *La normativa complementare*, I, Norme di attuazione, Torino, 1992, 241; TONINI, «Segreto. IV» *Segreto investigativo*, in *Enc. giur.*, XXVIII, cit., I; BRESCIANI, *Commento agli artt. 117-118 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit. *Secondo aggiornamento*, Torino, 1993, 61; ALIBRANDI, *Sul fondamento, l'oggetto ed i limiti del segreto di Stato*, RP, 1994, 449.

Legislazione: artt. 114, 115, 117, 118, 195-6, 200, 201, 202, 203, 204, 256, 329, 335, 472-1 c.p.p.; 66 disp. att. c.p.p.; 6 l. 5-6-1989 n. 219 (nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'art. 90 della Costituzione).

Sommario: 1. Considerazioni preliminari. - 2. Il segreto investigativo. - 3. Le deroghe previste dagli artt. 117 e 118 c.p.p. - 4. Segreto e divieto di pubblicazione. - 5. L'art. 114 c.p.p.: rilievi critici. - 6. Segreto di Stato e processo penale. - 7. I limiti probatori connessi al disposto degli artt. 200, 201 e 203 c.p.p.

I. Considerazioni preliminari.

Nell' esaminare i profili processuali della tematica inerente al segreto non è possibile prescindere da

nale è stato osservato che il segreto può concernere o «fatti da acquisire al processo», sostanziosamente così in un limite all'attività conoscitiva del giudice ed all'accertamento della verità, oppure, all'opposto, può interessare «fatti del processo», traducendosi così in una serie di ostacoli alla conoscibilità di talune notizie concernenti il procedimento, volti ad assicurare l'accertamento dei fatti di causa, riducendo i pericoli di interferenze provenienti dall'esterno (5).

È estremamente difficile delineare una teoria generale del segreto, data l'estrema sfaccettatura di questa tematica (6), tanto meno avrebbe senso pretendere di trasfondere in ambito processuale i risultati di un'analisi sostanzialistica. Il segreto assume infatti valenze assai diverse in ambito processuale. Si faccia l'esempio del soggetto chiamato a testimoniare che, pur essendo obbligato a tacere per la sussistenza del segreto professionale, deponga ugualmente; questi «parlando senza giusta causa, ha commesso un reato ma la testimonianza vale. Lo stesso atto cade sotto due valutazioni normative, penalistica e processuale; ed essendo indipendenti le relative norme, costituiscono prova valida, sebbene sia delittuoso; non vigono armonie prestabilite» (7).

(1) Cfr. Toschi, *Il segreto nell'istruzione penale*, Milano, 1988, 24.

(2) Giostra, *I rapporti tra giustizia penale e informazione nell'ottica delle valutazioni costituzionali*, GiC, 1984, I, 1291.

(3) V. in particolare C. Cost., 29-1/10-2-1981 n. 18, GiC, 1981, 92.

(4) Così Giostra, *Processo penale e informazione*², Milano, 1989, 102 ss.

(5) Giostra, *Processo penale e informazione*, cit., 56; a sua volta Toschi, «Segreto (diritto processuale penale)», in *Enc. dir.*, XLI, Milano, 1989, 1098, afferma che la tutela processuale del segreto può articolarsi «secondo profili prevalentemente statici, con il divieto di rivelare e, ulteriormente, di pubblicare dati o notizie relativi a determinati atti o attività» o, invece, «tradursi in un vincolo più dinamico e funzionale, con il divieto di svolgere accertamenti processuali in ordine a talune materie».

(6) V. sul punto Pisa, «Segreto II) Tutela penale del segreto», in *Enc. giur.*, XXVIII, Roma, 1992, I, sempre in tal senso Toschi, *op. loc. ult. cit.*: «Le diverse specie del segreto hanno origini storiche, finalità e modi operativi tanto peculiari, e così differenziati, da non essere riconducibili ad una matrice comune; il denominatore di segretezza consente infatti un inquadramento unitario solo per profili assai ampi e necessariamente generici».

(7) CORDERO, *Procedura penale*², Milano, 1993, 608.

2. Il segreto investigativo.

La fase iniziale del procedimento penale deve necessariamente essere protetta da un velo di segretezza, indispensabile per impedire che i soggetti nei cui confronti vengono indirizzate le indagini operino al fine di prosciugare le eventuali fonti di prova, distruggendo il materiale «compromettente» ed intimidando i potenziali testimoni, in grado di fornire utili indicazioni all'Autorità giudiziaria.

Questa esigenza è comune ad ogni ordinamento giu-

ridico: infatti se da un lato il rito inquisitorio appare caratterizzato da una dilatazione parossistica del segreto investigativo, non si può peraltro sostenere che un ordinamento ispirato al modello accusatorio possa prescindere dalla necessità di garantire la segretezza delle indagini preliminari (8).

La tutela della segretezza investigativa tuttavia non deve esorbitare dall'ambito dell'assoluta indispensabilità, giacché altrimenti si tradurrebbe, oltre che in una gravissima compromissione delle possibilità per l'indagato di approntare tempestivamente la propria linea difensiva, ricercando le fonti di prova che potrebbero altrimenti andare disperse, anche in un ingiustificato ostacolo all'esigenza di assicurare una corretta informazione della opinione pubblica sulle vicende giudiziarie, nonché, attraverso la trasparenza degli atti processuali, il controllo sociale sull'operato della magistratura» (9).

D'altro canto, come già accennato, proprio perché è necessario temperare i diversi interessi in gioco risulterebbe inaccettabile una soluzione normativa focalizzata esclusivamente sull'esigenza di assicurare la conoscibilità dei dati procedurali e tale da precludere la stessa possibilità per gli organi giudiziari di individuare i responsabili dei reati e di raccogliere gli indispensabili mezzi di prova a loro carico.

Nel corso degli anni che precedettero l'emanazione dell'attuale codice di procedura penale, rilevata la necessità di superare l'impostazione accolta dal c.p.p. 1930, non di rado si sottolineò come, al fine di evitare un'indebita protrazione del segreto investigativo o, al contrario, una sua prematura caducità, sarebbe stato opportuno affidare all'Autorità giudiziaria ogni valutazione al riguardo. Nessuno come il magistrato procedente, si diceva, è in grado di stabilire quando la segretezza investigativa è essenziale e quando si rivela invece superflua; in base a tali considerazioni veniva auspicata un'impostazione volta ad attribuire a tale soggetto il potere di «segretezza» e «desegretezza» sugli atti processuali (10). Altra parte della dottrina non mancò peraltro di evidenziare, in senso parzialmente critico verso questa soluzione, che la totale assenza di una determinazione normativa, e dunque di un preciso parametro di riferimento, avrebbe aperto la strada a possibili forme di arbitrio (11).

Essendo prevalsa la tesi favorevole all'individuazione da parte del legislatore di un criterio di massima atto a delimitare l'area interessata dal divieto di divulgazione degli atti processuali, parve logico fare riferimento al momento in cui l'inquisito viene messo a conoscenza di tali atti. Sulla base di queste premesse si sviluppò il dibattito che ha poi condotto alla direttiva n. 71, art. 2 legge 16-2-1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), che

così dispone: «obbligo del segreto su tutti gli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando gli stessi non possano essere conosciuti dall'imputato; disciplina del divieto di pubblicazione degli atti coperti dal segreto; potere del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari di vietare con decreto motivato, cui è data pubblicità solo successivamente, la pubblicazione di atti non più coperti dal segreto o di notizie relative a determinate indagini per il tempo strettamente necessario ad evitare pregiudizio per lo svolgimento delle stesse; divieto di pubblicazione degli atti depositati a norma del n. 58) e degli atti da assumere in dibattimento a porte chiuse; disciplina del divieto di pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minori parti offese, danneggiati o testimoni; previsione di sanzioni per le violazioni del segreto o del divieto di pubblicazione».

Nel rispetto della citata direttiva n. 71 il legislatore delegato, al fine di delimitare l'area interessata dal cosiddetto «segreto interno», ha previsto, in virtù del disposto di cui all'art. 329 c.p.p., che gli atti di indagini compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria siano coperti dal segreto «fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari» (12).

Poiché l'intera fase delle indagini preliminari può svolgersi senza che venga compiuto alcun atto conoscibile dall'indagato questi può rimanere totalmente all'oscuro dello svolgimento di investigazioni concernenti la sua posizione per un arco non indifferente di tempo, e cioè fino al momento della chiusura delle indagini preliminari; tutto ciò rischia di vanificare la possibilità di rintracciare elementi di prova a favore, spesso ormai irrimediabilmente dispersi. Il problema è tanto più rilevante in quanto, a seguito della parziale «controriforma» del processo penale operata dal d.l. 8-6-1992, n. 306, convertito, con modifiche, nella legge 7-8-1992, n. 356, i dati nel frattempo raccolti dal p.m., anziché risultare esclusivamente finalizzati alle «determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale», così come disposto dall'art. 326 c.p.p., possono nella realtà influenzare direttamente gli esiti del giudizio.

Va invece valutato positivamente il fatto che l'attuale legislatore, sulla base di esperienze straniere ormai risalenti nel tempo, abbia tentato di ovviare ai più gravi difetti connessi ad una rigida ed uniforme predeterminazione del momento di cessazione della segretezza degli atti, prevedendo l'introduzione (seppur con un ambito di applicazione tutto sommato ristretto) del meccanismo di segretezza e desegretezza, volto a consentire, come già accennammo, una maggiore aderenza alle esigenze dei singoli casi. Ai sensi del 2° co. dell'art. 329 c.p.p., attinente

alla «desegretezza», qualora appaia necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi (si può fare al riguardo l'ipotesi in cui le esigenze investigative rendono necessaria la diffusione di taluni dati al fine di ottenere la presentazione delle persone informate sui fatti di causa) (13).

All'inverso, ex art. 329.3 c.p.p., anche qualora gli atti non siano più coperti dal segreto, il p.m., in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini (14), può disporre l'obbligo del segreto per singoli atti, qualora l'inquisito lo consenta (15) o quando la conoscenza dell'atto risulti di ostacolo alle indagini riguardanti altre persone; parimenti il p.m. può disporre il divieto in ordine alla pubblicazione del contenuto di singoli atti o di specifiche notizie relative a determinate operazioni. In tal caso, ovviamente, detto provvedimento in tanto può avere pratica efficacia in quanto sia conosciuto dagli organi di informazione (16).

(8) V. al riguardo Giostra, *Processo penale e informazione*, cit., 34: «la segretezza delle prime mosse della macchina giudiziaria è un dato comune a tutti gli ordinamenti, a prescindere dal segno politico e dal sistema processuale che si sono dati. Non è niente più di uno svante luogo comune l'affermazione che il segreto sarebbe prerogativa dei sistemi inquisitori o misti, mentre sarebbe bandito dal processo accusatorio»; v. altresì Toschi, *Il segreto nell'istruzione penale*, cit., 9: «qualunque sia il modello processuale adottato, il problema della copertura dell'attività investigativa resta un nodo egualmente cruciale e serrato».

(9) C. F. Grosso, *Segretezza e informazione nel nuovo processo penale*, PD, 1990 (1), 77.

(10) V. al riguardo FORTUNA, *Riflessioni sul segreto istruttorio*, CPe, 1981 (3-4), 49 ss.; GREVI, *Segreto istruttorio e stampa*, in *QuadG*, 1982 (6), 6.

(11) Per una puntuale analisi dei vantaggi e degli svantaggi connessi al meccanismo della segretezza v. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, cit., 36; l'A. osserva che tale sistema presenta, rispetto alla tecnica della predeterminazione legale «il vantaggio di poter dosare l'estensione del segreto sul caso concreto», laddove la fissazione in via normativa dello spartiacque tra ciò che è e ciò che non è segreto «sconta un più consistente rischio di segreto inutile o di pubblicità dannosa»; viceversa, peraltro sottolineato che, se la funzione della pubblicità è quella di consentire il controllo dell'opinione pubblica sull'operato del giudice, la segretezza suscita perplessità laddove finisce «per rimettere alla discrezionalità del controllato la selezione degli elementi di valutazione del proprio operato».

(12) È evidente l'inesattezza del termine «imputato», utilizzato dall'art. 329 c.p.p. in relazione ad una fase, quale quella delle indagini preliminari, in cui v'è solo un «indagato», non essendo ancora stata elevata alcuna formale imputazione.

(13) V. al riguardo FORTUNA, *Il cittadino innanzi al segreto istruttorio e al diritto di informazione*, RPo, 1980, 435; per ulteriori esempi v. Giostra, *Processo penale e informazione*, cit., 311, il quale osserva che potrebbe risultare opportuna per il prosciugamento delle indagini, giustificando così la «desegretezza», la pubblicazione «delle foto di una persona scomparsa, della descrizione di una cosa pertinente al reato, dell'identikit del ricercato, del disegno di un luogo non identificato, degli estremi di un autoveicolo».

(14) GROSSTA, *Processo penale e informazione*, cit., 313, sottolinea la notevole vaghezza di detto requisito, aggiungendo che l'obbligo per il p.m. di motivare le ragioni della segretezza costituisce una garanzia insufficiente contro gli eventuali abusi, giacché «l'estrema discrezionalità del potere rende di fatto inefficace un sindacato sul suo esercizio».

(15) Letteralmente, la norma fa riferimento alla nozione di «imputato». Anche in tal caso vanno ripetute le osservazioni già svolte in relazione all'art. 329, 1° co., c.p.p., laddove sottolineammo l'improprietà di detto termine, non essendo ancora instaurato il «processo» vero e proprio. In senso critico nei confronti del coinvolgimento dell'inquisito nella decisione di imporre l'obbligo del segreto v. GROSTA, *op. cit.*, 322, il quale afferma che non si comprende la ratio di un'impostazione che prevede il consenso dell'indagato alla «segretezza», laddove detto soggetto «non deve essere neppure interpellato quando il pubblico ministero decide la "desegretezza" anticipata degli atti (art. 329, 2° co.) potenzialmente ben più pregiudizievole dei suoi interessi».

(16) V. sul punto RUELO, *Segreto d'indagine e diritto di cronaca*, GP, 1991, III, 604: «la legge, in proposito, si limita a stabilire che il P.M. dispone la segretezza con decreto motivato, ma occorre completare e finalizzare il provvedimento disponendo... che esso sia notificato quanto meno ai direttori dei giornali della regione, oltreché alle redazioni del luogo; altrimenti si correrebbe il rischio di vedere pubblicati — con gravissimi pregiudizi per le indagini e per la stessa sicurezza di determinate persone — fatti che il giornalista in buona fede potrebbe ritenere pubblicabili».

3. Le deroghe previste dagli artt. 117 e 118 c.p.p.

Al fine di agevolare il coordinamento tra le varie indagini giudiziarie, e sulla base del modello offerto dall'art. 165 bis c.p.p. 1930, introdotto nel c.p.p. abr. in virtù dell'art. 4 d.p.r. 21-3-1978, n. 59, convertito nella legge 18-5-1978, n. 191 (17), la direttiva n. 30, art. 2 legge-delega n. 81 del 1987 aveva disposto la «previsione della trasmissione, in casi predeterminati, di informazioni e di copie di atti, anche se coperti da segreto, ad altra autorità giudiziaria penale e, ai fini della prevenzione di determinati delitti, al Ministro dell'Interno; facoltà del destinatario della richiesta di trasmissione di rigettarla con decreto motivato». In aderenza alla predetta direttiva l'art. 117 c.p.p. stabilisce che, qualora sia necessario per il compimento delle indagini, il pubblico ministero possa ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga all'obbligo del segreto di cui all'art. 329 c.p.p., copie di atti relativi ad altri procedimenti penali ed informazioni scritte sul loro contenuto. Si ritiene generalmente che la richiesta in tal senso vada corredata da idonea motivazione, atta a comprovare le ragioni giustificative dell'eventuale deroga all'obbligo del segreto (18).

Sempre al fine di incrementare le possibilità di coordinamento investigativo nell'art. 117 c.p.p. è stato introdotto un 2° co. bis, aggiunto in virtù dell'art. 4.9 d.l. 8-6-1992, n. 306, conv. in legge 7-8-1992, n. 356. In base a detto comma il Procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle funzioni previste dall'art.

371 bis c.p.p., può accedere al registro delle notizie di reato (19).

Un'ulteriore deroga al principio di segretezza fissato dall'art. 329 c.p.p. è rappresentata dal disposto dell'art. 118 c.p.p., concernente i collegamenti tra autorità giudiziaria ed autorità amministrativa in relazione alla lotta a talune forme di criminalità, e che ricomprende la norma art. 165 ter c.p.p. abr. In base al predetto art. 118 il Ministro dell'Interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria appositamente delegato (ed ora anche a mezzo del personale della Direzione investigativa antimafia, in virtù dell'interpunzione del testo dell'art. 118, 1° co. ad opera dell'art. 4.10 d.l. 306/92, conv. in l. 356/92) può ottenere dall'autorità giudiziaria competente «anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329» sia copie di atti di procedimenti penali sia informazioni scritte sul loro contenuto, qualora esse siano ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti in ordine ai quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

Il provvedimento, da parte dell'autorità giudiziaria, di accoglimento o di rigetto della richiesta del Ministro dell'Interno va emesso con opportuno decreto motivato, dovendosi dare atto dell'avvenuta verifica in ordine alla compatibilità della trasmissione di atti e di informazioni con gli interessi processuali protetti dal regime di segretezza (20).

Bisogna infine segnalare come, in virtù del 1° co. bis, aggiunto all'art. 118 c.p.p. ad opera del già citato art. 4.10 d.l. 306/92, conv. in legge 356/92, ai medesimi fini previsti dal 1° co. l'autorità giudiziaria può autorizzare l'accesso diretto al registro delle notizie di reato. Simile previsione consente un'autorizzazione «in bianco» che si sostanzia «in una vera e propria dispensa dal regime di segretezza fissato dall'art. 335.3 c.p.p.» (21).

(17) Per un'analisi di detta norma v. DALLA-FERRAIOLI, «Segreto» in *Dizionario di diritto e procedura penale*, a cura di Vassalli, Milano, 1986, 919.

(18) CORBI, *Commento all'art. 117 c.p.p.*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, a cura di Amodio e Dominioni, II, Milano, 1989, 45.

(19) V. in ordine alla portata ed alla ratio dell'art. 117, 2° co. bis, c.p.p., BRESCIANI, *Commento agli artt. 117-118 c.p.p.*, in *Commentario Chiarario, Secondo aggiornamento*, Torino, 1993, 63.

(20) V. CORBI, *Commento all'art. 118 c.p.p.*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, cit., II, 53.

(21) BRESCIANI, *op. cit.*, 64.

4. Segreto e divieto di pubblicazione

L'analisi del segreto in ambito processuale impone di affrontare la tematica del divieto di pubblicazione, quantomeno al fine di smentire la sussistenza di una costante sovrapposizione e coincidenza tra i rispettivi ambiti laddove, tutt'al più, è dato individuare una serie di reciproche interconnessioni. L'indagine storica evidenzia come il divieto di pub-

corrisponde l'impostazione diretta a delineare un segreto «extraprocessuale» a fianco del segreto «endoprocessuale» (25), è possibile sostenere che anche il divieto di pubblicazione mira a garantire la segretezza del procedimento (26). Del resto perfino i sostenitori di detta tesi ammettevano che la nozione di segreto processuale era generalmente utilizzata in riferimento al «vincolo funzionale, imposto a determinati soggetti qualificati» (27) e, alla luce di questa accezione, non risultava dunque riferibile al divieto di pubblicazione, gravante sulla generalità dei soggetti.

(22) MANTOVANI, *Appunti in tema di pubblicazione arbitraria di atti processuali*, RIDPP, 1960, 238, n. 4, contra peraltro Perno, «Segreti (Contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei)», in *NN.D.I.*, XVI, Torino, 1969, 947, secondo cui si sarebbe in presenza di una norma «meramente sanzionatoria», ma non di una norma penale in bianco. In tal senso v. altresì De Vero, «Pubblicazione arbitraria», in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 1988, 939, il quale sottolinea che, mentre deve accogliersi la qualificazione dogmatica in base alla quale l'art. 684 c.p. integrerebbe una norma penale meramente sanzionatoria, in quanto «la stessa particolareggiata descrizione della condotta, contenuta nell'art. 684 c.p., corrisponde esattamente all'articolazione del divieto di pubblicazione di atti sancito nella legge processuale penale», risulta invece inadeguato il richiamo alla nozione di norma penale in bianco, giacché «la fonte integratrice è qui rappresentata dalla stessa legge, mentre la categoria in questione implica il riferimento ad atti normativi di rango inferiore».

(23) La Corte costituzionale, con sent. 14-4-1965 n. 25, RIDPP, 1965, 1089, aveva tuttavia dichiarato la parziale illegittimità, per violazione dell'art. 21 Cost., del divieto di pubblicazione di cui all'art. 164, n. 3 c.p.p. 1930, limitatamente alle ipotesi di dibattimento celebrato a porte chiuse per evitare che la pubblicità potesse eccitare riprovevole curiosità o per ragioni di pubblica igiene.

(24) V. al riguardo PISAPIA, *Pubblicità e procedimento penale*, J., 1959, 263; Id., *Il segreto istruttorio nel processo penale*, Milano, 1960, 129.

(25) V. COZZELLA, *Segreto istruttorio e libertà di informazione. Una convivenza difficile ed una normativa da modificare*, RP, 1982, 118; MANTOVANI, *I limiti della libertà di manifestazione del pensiero in materia di fatti criminosi, con particolare riguardo alle due sentenze della Corte costituzionale sul divieto di pubblicazione di determinati atti processuali*, RIDPP, 1966, 658; MELLE, *Il segreto istruttorio*, Napoli, 1959, 46; NUVOLONE, *Il segreto istruttorio*, IP, 1982, 8; per un orientamento parzialmente contrario a detta bipartizione v. invece GROSSO, *Trasmissione di atti, informazioni e dati nel processo penale*, Milano, 1987, 214, il quale osserva come dette schematizzazioni non trovino «rispondenze normative simmetriche», anche MELCHIONDA, *Segreto istruttorio, mezzi di divulgazione e tutela della riservatezza*, CPe, 1981 (3-4), 7; nonché, TOSCHI, «Segreto (dir. proc. pen.)», cit., 1099, avevano del resto rilevato come simile classificazione appaia caratterizzata da un'ingiustificata rigidità, inadatta a tener conto dei diversi riflessi del segreto processuale.

(26) V. PISAPIA, *Il segreto istruttorio*, cit., 43: «la segretezza esterna si concreta essenzialmente nel divieto di pubblicazione o di divulgazione di determinati atti, senza che, peraltro, questi debbano restare necessariamente segreti anche per le parti»; l'illustre A., come già ricordato, contrapponeva detta segretezza esterna alla segretezza interna, consistente invece «nel divieto di rivelazione o anche nel limite alla conoscibilità di determinati atti o fatti da parte di determinati soggetti».

(27) PISAPIA, *op. ult. cit.*, 135.

blicazione degli atti processuali fosse già contenuto nell'Editto Albertino sulla stampa del 26-3-1848, il cui art. 10, al 3° co., puniva la divulgazione dei dibattimenti tenuti a porte chiuse, mentre l'art. 11, modellato sull'esempio dell'art. 10 della legge francese sulla stampa del 9-9-1835, vietava la pubblicazione degli atti istruttori e dibattimentali nei processi di ingiuria o di diffamazione.

La successiva legge 8-6-1874, n. 1937, sanzionò poi, all'art. 49, la pubblicazione di tutti gli atti concernenti i procedimenti di competenza delle giurie; il relativo divieto perdurava fino alla pronuncia della sentenza definitiva.

Con la legge 6-5-1877, n. 3814 l'obbligo di non divulgare le notizie atinenti al processo fu limitato agli atti istruttori, venne peraltro ampliato l'ambito dei procedimenti interessati da detta previsione: mentre l'art. 49 legge n. 1937 del 1874 faceva riferimento unicamente a quelli di competenza delle giurie, la legge n. 3814 del 1877 non operava alcuna differenziazione in materia.

Detto obbligo fu ribadito dall'art. 106 c.p.p. del 1913 e riconfermato dai codici del 1930; l'ambito della materia interessata dal divieto di pubblicazione continuò ad essere delineato dal codice di procedura penale (art. 164 c.p.p. abr.), giacché l'art. 684 c.p. — per un'analisi di detta norma si rinvia a → SEGRETO (CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI) — si limita a punire la diffusione di notizie concernenti atti o documenti di un procedimento penale «di cui sia vietata per legge la pubblicazione», stabilendo così un diretto collegamento con le disposizioni processualpenali in materia e configurandosi conseguentemente, almeno a giudizio di una parte della dottrina, come norma penale in bianco (22).

L'art. 164 c.p.p. abr. vietava la pubblicazione di tutto quanto concerneva l'istruttoria formale o sommaria, fino all'avvenuta lettura al dibattimento (art. 164, n. 1); se peraltro l'istruttoria si chiudeva con una sentenza dichiarativa di non doversi procedere il divieto rimaneva in vigore finché risultava possibile la riapertura ai sensi dell'art. 402 c.p.p. (art. 164, n. 2); esso si estendeva infine (art. 164, n. 3) anche agli atti del dibattimento tenuto a porte chiuse, nei casi previsti dagli artt. 423 e 425 c.p.p. 1930 (23).

Parte della dottrina affermava che la finalità del divieto di pubblicazione consisteva nella realizzazione di una «tutela avanzata» del segreto istruttorio, che veniva meno con il deposito in cancelleria degli atti del processo ai sensi dell'art. 372 c.p.p. 1930 (nell'istruzione formale) e con la richiesta di emissione del decreto di citazione o di non doversi procedere formulata dal p.m. (nell'istruzione sommaria).

Nella realtà solo accogliendo la tesi volta ad individuare, accanto ad una segretezza «interna» una segretezza «esterna» (24), alla quale sostanzialmente

5. L'art. 114 c.p.p.: *rilevi critici*.

I compilatori dell'attuale codice attraverso la formulazione dell'art. 114 c.p.p. intesero perseguire una pluralità di finalità. Infatti detta norma doveva rendere evidente lo «scarto» intercorrente tra la materia coperta dal segreto e quella interessata dal divieto di pubblicazione; inoltre essa mirava ad evitare che la divulgazione anticipata potesse incidere negativamente sull'esigenza, connotata all'accoglimento di un modello processuale accusatorio, di restringere l'«universo conoscitivo del giudice dibattimentale» (28), escludendo la conoscibilità degli atti contenuti nel fascicolo del p.m.; infine l'art. 114 c.p.p. risultava ispirato alla volontà di addivenire ad un deciso «stacco» con il passato, realizzato anche attraverso la riduzione dell'area interessata dal divieto di pubblicazione, che sotto il vigore del c.p.p. 1930, proprio a causa del suo carattere mastodontico, aveva generato e giustificato una reazione di rigetto, caratterizzata da una disinvoltata e costante violazione delle previsioni normative in materia (29).

Analizziamo in che modo dette finalità siano state perseguite normativamente. Mentre il 1° co. dell'art. 114 c.p.p. riconduce tutta l'area coperta dal segreto entro quella tutelata dal divieto di pubblicazione, i commi successivi evidenziano come questa corrispondenza non sia affatto biunivoca, in quanto il divieto di pubblicazione interessa anche dei settori rispetto ai quali non esiste più l'obbligo del segreto (o, quantomeno, non sussiste più il segreto «interno» od «endoprocessuale»).

Risulta infatti vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare; qualora si proceda al dibattimento non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del p.m. (fatti salvi quelli utilizzati per le contestazioni) se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (30). Peraltro ai sensi del 7° co. dell'art. 114 c.p.p. «è sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto».

L'impostazione così adottata appare estremamente discutibile e sostanzialmente «farisaica» (31). In effetti il legislatore, mentre da un lato sembra volentieri differenziare l'area coperta dal segreto processuale da quella interessata dal divieto di pubblicazione, dall'altro svuota di fatto tale differenziazione, in quanto la linea di demarcazione tra l'atto ed il suo contenuto appare molto spesso difficilmente percepibile (32).

Nelle intenzioni dei compilatori del codice l'art. 114 c.p.p. avrebbe dovuto permettere al giudice di formare il proprio convincimento in assenza delle turbative rappresentate dai possibili condizionamenti degli organi di informazione (33); al riguardo la Re-

lazione al progetto preliminare osservava del resto espressamente che mentre la pubblicazione «degli atti veri e propri» avrebbe potuto influenzare il giudice del dibattimento, predeterminando le sue valutazioni, tale risultato sarebbe stato scongiurato rendendo ammissibili in tale fase le sole «notizie di stampa più o meno generiche e prive di riscontri documentali riguardanti il contenuto di atti» (34).

Nella realtà, pur prescindendo dall'ovvio rilievo secondo cui una realistica attenzione al fenomeno dell'informazione giudiziaria pone immediatamente in risalto la sussistenza di ben altri condizionamenti che il giudice può subire dai mezzi di comunicazione (35), va osservato come appaia apodittica l'affermazione in base alla quale la pubblicazione del «contenuto» di un atto risulta necessariamente generica ed inidonea ad influenzare il giudicante. In primo luogo il «contenuto», secondo il preciso significato letterale delle parole, sembrerebbe ricomprendere l'atto nella sua interezza, risultando conseguentemente privo di alcun valore limitativo; in ogni caso anche chi dissente da detta affermazione non può non riconoscere, quantomeno, che la distinzione tra il concetto di atto e quello di «contenuto» dell'atto è incerta ed evanescente, e si traduce in sostanza nella sola differenziazione tra la pubblicazione del testo integrale di un documento e la diffusione, ad opera degli organi di informazione, della sintesi dei suoi elementi più salienti.

Così stando le cose, tanto valeva abolire in toto la differenza tra segreto e divieto di pubblicazione, facendo cadere tale divieto contestualmente al venir meno della segretezza endoprocessuale (36). Vi erano poi nell'art. 114 c.p.p. ulteriori incoerenze non facilmente spiegabili, e che solo la recente pronuncia 59/1995 della Corte costituzionale (37) ha permesso di cancellare, almeno in parte. Infatti, se lo scopo perseguito era quello di evitare che il giudice potesse venire influenzato dall'anticipata conoscenza di dati che avrebbero invece dovuto essere a lui ignoti, non si capiva perché fosse stato previsto anche il divieto (che veniva meno solo con la pronuncia della sentenza di primo grado) della pubblicazione degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, del dibattimento stesso (38).

Al riguardo la Corte costituzionale, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 114, 3° co., c.p.p. «nella parte in cui non consente la pubblicazione degli atti del fascicolo per il dibattimento anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado», ha osservato come la norma contrastasse con la direttiva n. 71, art. 2, legge-delega 16-2-1987, n. 81 (39) sottolineando che «l'analiticità con cui il delegato ha inteso precisare i casi di divieto di pubblicazione degli atti — evidentemente indicativa del rifiuto

di introdurle ulteriori, in rispetto del principio sancito dall'art. 21 della Costituzione — impedisce che in sede di attuazione il legislatore delegato possa pervenire a tale risultato, tanto più ove si consideri che le motivazioni addotte per giustificare (corretta formazione del convincimento del giudice) non possono ragionevolmente riferirsi alla pubblicazione di quanto contenuto nel fascicolo per il dibattimento, concernente, per definizione, gli atti che il giudice deve conoscere».

Del resto, come ricordato dai giudici di Palazzo della Consulta, in dottrina era stato ironicamente affermato che, risultando inseriti nel fascicolo per il dibattimento gli atti di prova non rinviabili assunti nella fase predibattimentale a norma degli artt. 467 e 559 c.p.p., si arrivava all'assurdo di un divieto di pubblicazione diretto ad evitare che il giudice del dibattimento conoscesse «atti da lui stesso compiuti» (40). La pronuncia della Corte, avendo interessato solo gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, non permette peraltro di fugare un'ulteriore serie di perplessità. Ad esempio il legislatore, fissando il divieto di pubblicazione, anteriormente alla pronuncia della sentenza in grado di appello, degli atti contenuti nel fascicolo del p.m. (purché non utilizzati ai fini delle contestazioni dibattimentali), all'evidente fine di evitare che i giudici dell'appello possano essere influenzati da dati estranei al fascicolo dibattimentale, hanno tenuto conto dell'ipotesi rappresentata dall'annullamento con rinvio ad opera della Cassazione, in relazione alla quale, e sebbene le esigenze siano le stesse, il divieto di pubblicazione non è più operante.

Un'altra contraddizione emerge dal testo del 7° co. dell'art. 114 c.p.p. laddove, nel rendere «sempre» possibile la pubblicazione del contenuto degli atti non più coperti da segreto, sembrerebbe escludere ogni possibilità di applicazione dell'art. 329, 3° co., punto b) c.p.p., in base al quale, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può vietare, anche successivamente alla caduta del segreto, la pubblicazione del contenuto di determinati atti.

È evidente come questo contrasto sia risolvibile solo in virtù di un'interpretazione riduttiva del 7° co. dell'art. 114, che escluda dalla sua previsione l'espresso dettato dell'art. 329.

(28) Cfr. AMODIO, *Il modello accusatorio nel nuovo codice di procedura penale*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, cit., I, 1989, XLIV.

(29) GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, cit., 48, sottolineando come nell'organizzazione sociale moderna «prolungati black-out dell'informazione in un settore di primario rilievo come quello della giustizia sono impensabili», ha affermato che la normativa delineata in materia dal c.p.p. 1930, proprio perché ignorava volutamente questa realtà di fondo, non poteva non essere destinata, fatalmente, alla disapplicazione nella prassi.

(30) Bisogna tuttavia ricordare che, in base al 4° co. del pre-detto art. 114 c.p.p., non solo è vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti dei dibattimenti celebrati a porte chiuse ai sensi del 1° o del 2° co. dell'art. 472 c.p.p. (ed in queste ipotesi dunque alla mancata pubblicità interna, o endoprocessuale, consistente nell'impossibilità per il pubblico di accedere all'udienza, si accompagna la mancata pubblicità esterna, o extraprocessuale, causata dal divieto di pubblicazione degli atti concernenti il processo), ma il giudice, sentite le parti, può altresì «disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parti degli atti utilizzati per le contestazioni». Il divieto di pubblicazione in tali ipotesi può tuttavia cessare anteriormente alla scadenza dei termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato, e cioè settanta anni dopo la data di conclusione del procedimento, in quanto il Ministro di grazia e giustizia ha la facoltà di autorizzare detta pubblicazione una volta trascorsi dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza. In senso critico nei confronti dell'attribuzione di questo potere al Ministro di grazia e giustizia v. peraltro GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, cit., 298: «non si riesce a comprendere per quale ragione spetti ad un'autorità amministrativa stabilire il punto di congelamento tra il diritto di conoscenza e il diritto alla riservatezza. Oltretutto, essendo quest'ultimo un diritto disponibile, non è da escludere l'eventualità che il ministro si opponga alla cessazione del divieto di pubblicazione nonostante il venir meno delle esigenze di riservatezza della persona interessata e addirittura nonostante la volontà di questa di dare pubblicità alla vicenda processuale».

(31) RIVELLO, *Prevedibili incertezze della distinzione, ex art. 114 c.p.p., tra l'atto e il suo contenuto*, RIDPP, 1990, 1067; in tal senso v. altresì, successivamente, RUELLO, *Segreto d'indagine e diritto di cronaca*, cit., 603: «se la ratio della segretezza dell'atto sta nell'esigenza di non arrecare nocumento alle indagini in corso, o nell'esigenza di non influenzare il giudice del dibattimento, non si vede proprio quale differenza vi sia, per il primo caso, o nell'esigenza di non arrecare nocumento alle indagini in corso, o nell'esigenza di non influenzare il giudice del dibattimento che dovrà essere chiamato a rendere testimonianza o per il giudice che dovrà giudicare, tra l'essere informato indebitamente attraverso un atto delle indagini, e l'essere informato attraverso un ampio «contenuto» ovvero un'ampia sintesi dell'atto».

(32) V. al riguardo i rilievi di Toschi, «Segreto (dir. proc. pen.)», cit., 1112.

(33) Il pericolo rappresentato da tali condizionamenti è del resto avvertito dalla maggioranza degli ordinamenti giuridici. Si consideri ad esempio, nell'ambito della problematica concernente il criminal contempt out of the court, l'ipotesi del contempt by publication; in tal caso una delle finalità perseguite attraverso l'incriminazione di contempt nei paesi di common law è appunto quella di «garantire la correttezza del processo, mettendo al riparo coloro che sono in esso coinvolti... da ingerenze pregiudizievoli»: cfr. VARANO, «Contempt of Court», in *Digesto/Proc.*, III, Torino, 1989, 111.

(34) *Rel. prog. prel. c.p.p.*, G.U., 24-10-1988, n. 250, Suppl. ord. n. 2, 49.

(35) V. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, cit., 332 ss.: «si pensi alla divulgazione di indagini giornalistiche, di dichiarazioni extraprocessuali rese da testimoni, inquisiti, funzionari di polizia giudiziaria, autorità giudiziaria inquirente, avvocati; a campagne di stampa dirette a sostenere una determinata ipotesi investigativa; alle prese di posizione di organi politici, di movimenti socio-culturali, di opinion makers, dei centri di potere più o meno palesi; alle pressioni esercitabili da un'opinione pubblica che attende, pressoché compatta, provvedimenti giudiziari di un determinato segno».

(36) A favore di un'impostazione volta sostanzialmente a far coincidere il segreto «interno» con il divieto di pubblicazione si era del resto autorevolmente espresso GREVI, *Segreto istruttorio e stampa*, *QuadG*, 1982 (6), 4 ss.

spetto agli interessi che imporrebbero invece la conoscibilità di determinate notizie.

Molti dei tentativi di individuazione dei referenti normativi, a livello costituzionale, del segreto di Stato si sono rivelati non pienamente convincenti: non pare infatti risolutivo il richiamo all'art. 2 della Costituzione ed alla connessa esigenza di tutela della collettività o al dovere di fedeltà sancito dall'art. 54 Cost. (47).

Sembra invece preferibile la tesi in base alla quale il segreto di Stato può dirsi «costituzionalizzato» attraverso il richiamo all'art. 52 Cost., in tema di difesa della Patria, considerata quale «sacro dovere del cittadino», ed al principio di tutela della sicurezza nazionale, desumibile tra l'altro dal disposto dell'art. 126 Cost.

A tali norme ha del resto fatto riferimento la stessa Corte costituzionale con la sent. n. 86 del 1977 (48). L'analisi di detta pronuncia, nonostante l'ormai lungo decorso di tempo dalla sua emanazione, appare tuttora indispensabile, giacché la sentenza, come è stato autorevolmente osservato (49), spazia al di là del limitato profilo interessato dalla declaratoria di illegittimità (concernente gli artt. 342 e 352 c.p.p. abr.) e fornisce alcune «coordinate» assai importanti per individuare correttamente l'area del segreto di Stato, secondo un'impostazione che sarebbe poi stata recepita, da lì a poco, con la legge 24-10-1977, n. 801. Ai sensi dell'art. 352 c.p.p. abr., nella sua dizione originaria, era vietato, a pena di nullità, interrogare i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio «sui segreti politici o militari dello Stato» o su altre notizie nocive, qualora palese, alla sicurezza od agli interessi politici, interni od internazionali, dello Stato. Il giudice, qualora avesse ritenuto fondata l'opposizione del segreto di Stato, avrebbe dovuto fare rapporto al Procuratore generale presso la Corte di Appello, affinché questi informasse il Ministro della giustizia per l'eventuale autorizzazione a procedere in ordine al reato di falsa testimonianza.

In tal modo la fissazione dell'ambito del segreto di Stato era lasciata alla discrezionale ed incontrollabile decisione del potere esecutivo (50). La Corte costituzionale, con la sent. n. 86 del 1977, dichiarò l'illegittimità degli artt. 342 e 352 c.p.p. 1930 nella parte in cui affidavano al Ministro della giustizia, anziché al Presidente del Consiglio, la tutela del segreto di Stato, senza oltretutto prevedere la fissazione di alcun termine entro il quale effettuare la conferma della sussistenza di detto segreto.

I giudici della Consulta si mossero in materia con estrema circospezione (51); essi infatti non operarono alcun ribaltamento rispetto all'impostazione volta a subordinare gli interessi della giustizia alla tutela del segreto di Stato, ed escludono che fosse illegit-

(37) C. Cost., 20/24-2-1995 n. 59, G.U. 1-3-1995, (9), 55, riportata in ANPP, 1995, 190.

(38) V. al riguardo i puntuali rilievi critici di UBERTIS, *Segreto investigativo*, cit., 111; sul punto v. altresì GRILLI, *La pubblicazione degli atti e il segreto professionale del giornalista*, DocG, 1990, (4), 92.

(39) Detto contrasto era già stato rilevato in dottrina da UBERTIS, *Commento agli artt. 114-115 c.p.p.*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, cit., II, 1989, 36.

(40) GIUSTIZIA, *Processo penale e informazione*, cit., 346.

6. Segreto di Stato e processo penale.

Mentre il segreto investigativo si pone quale limite alla conoscibilità degli atti, finalizzato all'esigenza di eliminare eventuali ostacoli all'accertamento giudiziale della verità, il segreto di Stato, all'opposto, si può tradurre in una preclusione, finalizzata alla tutela di valori strettamente ricollegabili agli interessi nazionali, della possibilità per gli organi giudiziari di pervenire alla conoscenza dei fatti di causa (41). Da tempo la dottrina ha sottolineato come, dovendo negarsi l'adesione «ad un assetto antistorico dei poteri dello Stato incentrato sulla netta prevalenza dell'esecutivo e dei rispettivi interessi nei confronti... del potere giudiziario» (42), non possa conseguentemente essere accettata passivamente la tesi del «naturale» prevalere del segreto di Stato sull'esigenza di giustizia e sullo stesso diritto di difesa dell'imputato, ma si debba invece adottare anche in tal caso un'impostazione volta a rapportare e confrontare i conflittuali valori costituzionali in gioco.

Apparentemente nella Costituzione non sembrerebbe rinvenibile un espresso riconoscimento del segreto di Stato quale limite al dovere di esibire determinati documenti o di testimoniare di fronte all'autorità giudiziaria; la Costituzione parrebbe invece indicare una chiara propensione alla conoscibilità dei vari atti dell'autorità statale (43).

È stato conseguentemente affermato che, mentre «appare forte, sicura e certa la tutela costituzionale della funzione giurisdizionale, le difficoltà di rinvenire un fondamento costituzionale al segreto di Stato provano la discutibilità del suo valore» (44). Non si può peraltro negare, a pena di cadere in vuote astrattezze, che l'esigenza di protezione di taluni valori ricollegabili ai supremi interessi nazionali possa, in caso di conflitto, prevalere sulle esigenze di accertamento della verità; tuttavia ciò deve essere la conseguenza di un effettivo giudizio di bilanciamento tra i diversi interessi costituzionalmente protetti (45).

Il pericolo insito in questa tematica è che il segreto di Stato venga utilizzato dall'Esecutivo come uno strumento diretto alla copertura di eventuali abusi (46), laddove, al contrario, l'opposizione del segreto di Stato può dirsi giustificata solo qualora attraverso la copertura realizzata dal segreto stesso risultino tutelati beni ritenuti dalla Costituzione prioritari ri-

incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre sui fatti coperti dal segreto di Stato». Come appare evidente, detta previsione ricomprende sostanzialmente il 1° co. dell'art. 352 c.p.p. abr., nella formulazione introdotta dall'art. 15 legge n. 801 del 1977, differenziandosi solo in quanto si limita a prevedere l'obbligo di astenersi dal deporre, senza operare alcun riferimento al divieto di interrogare i soggetti tenuti al segreto.

Proprio l'analogia di impostazione tra le due versioni rende possibile avvalersi, nell'analisi dell'art. 202, 1° co., c.p.p., oltre che degli apporti della più recente dottrina, anche delle indicazioni offerte dagli approfondimenti scientifici risalenti alla vigenza del codice abrogato.

La posizione del teste appare inquadabile fra le situazioni «soggettive di dovere a contenuto omissivo»; la norma infatti prevede come doverosa l'astensione di un comportamento altrimenti dovuto; tuttavia lo schema del comportamento doveroso, nel caso specifico, «non si esaurisce in un mero contegno omissivo, bensì presenta una struttura complessa risultante da un'omissione e da una condotta positiva alle quali danno corpo rispettivamente il dovere del pubblico ufficiale, pubblico impiegato o incaricato di un pubblico servizio di astenersi da qualsiasi forma di rivelazione del segreto, qualora la notizia rivesta i caratteri del segreto di Stato, e l'atto di opposizione del segreto, la cui espressione formale si compendia nella dichiarazione di segretezza» (55).

Va sottolineato che al teste non è riservato alcun margine di discrezionalità in ordine al comportamento da tenere in presenza di un segreto di Stato; egli deve opporre il vincolo del segreto (56) ed astenersi (57), anche qualora, per ipotesi, ritenga che il danno arrecato dalla divulgazione di una determinata notizia risulti di gran lunga subvalente rispetto ai vantaggi connessi alla possibilità in tal modo offerta alla magistratura di pervenire all'esatta ricostruzione dei fatti di causa.

Una volta exceptio il segreto di Stato il giudice, che in precedenza, ex art. 352 c.p.p. abr., disponeva l'interpello al Presidente del Consiglio dei Ministri solo se reputava infondato il richiamo al segreto di Stato, è ora tenuto in ogni caso all'espletamento di detta procedura (58), in virtù dell'espresso dettato del 2° co. del predetto art. 202 c.p.p.: «se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma» (59).

In nessun caso dunque l'Autorità giudiziaria potrà costringere il teste a deporre, prima di aver esperito l'interpello al Presidente del Consiglio (60).

Il successivo 3° co. dispone che in caso di conferma del segreto (61) e purché la prova risulti essenziale per la definizione del processo — e cioè qualora essa

rimo lo sbarramento in tal modo posto all'esigenza di accertamento della verità.

Peraltro la sent. 86/1977 cercò di ridisegnare i confini entro i quali avrebbe dovuto essere mantenuta la copertura del segreto di Stato, alla luce del principio del bilanciamento degli interessi venne così affermato che l'area del segreto politico-militare non poteva oltrepassare i limiti relativi alla sicurezza esterna ed a quella interna, intesa come protezione dell'assetto costituzionale democratico.

Il Giudice delle leggi sottolineò che «per comprimere altri interessi costituzionali» il principio di segretezza deve risultare finalizzato alla tutela di «esigenze anch'esse fatte proprie e garantite dalla Costituzione» e poste su di un «piano superiore» rispetto a quelle con esse confliggenti. Venne inoltre ribadito che il vincolo del segreto non avrebbe mai potuto essere opposto per impedire «l'accertamento dei fatti eversivi dell'ordine costituzionale».

Le indicazioni così fornite dalla Corte costituzionale vennero immediatamente recepite dal legislatore: l'art. 12 legge 24-10-1977, n. 801, ha infatti imposto il segreto di Stato sugli «atti, i documenti, le notizie, le attività ed ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico (52), anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati, ed alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato» (53).

L'art. 15 legge 24-10-1977, n. 801 provvede poi a riformulare l'art. 352 c.p.p., colmando il vuoto aperto dalla sent. Corte Cost. n. 86 del 1977.

Nella sua nuova versione l'art. 352 c.p.p. così disponeva: «i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre e non debbono essere interrogati su quanto coperto dal segreto di Stato. Se l'autorità procedente non ritiene fondata la dichiarazione fatta da alcuna delle predette persone in ordine alla segretezza, interpella il Presidente del Consiglio dei Ministri che, ove ritenga di confermarla, deve provvedervi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In tal caso non si procede per il delitto di cui all'art. 372 del codice penale e, se la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato sia essenziale, l'autorità procedente dichiara di non doversi procedere nell'azione penale per l'esistenza di un segreto di Stato».

Esaminiamo ora come l'attuale codice di procedura penale disciplini invece questa tematica, sulla base della direttiva n. 70, art. 2, della legge-delega 16-2-1987, n. 81 (54). Ai sensi del 1° co. dell'art. 202 c.p.p. 1988 «i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli

incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre sui fatti coperti dal segreto di Stato». Come appare evidente, detta previsione ricomprende sostanzialmente il 1° co. dell'art. 352 c.p.p. abr., nella formulazione introdotta dall'art. 15 legge n. 801 del 1977, differenziandosi solo in quanto si limita a prevedere l'obbligo di astenersi dal deporre, senza operare alcun riferimento al divieto di interrogare i soggetti tenuti al segreto.

Proprio l'analogia di impostazione tra le due versioni rende possibile avvalersi, nell'analisi dell'art. 202, 1° co., c.p.p., oltre che degli apporti della più recente dottrina, anche delle indicazioni offerte dagli approfondimenti scientifici risalenti alla vigenza del codice abrogato.

La posizione del teste appare inquadabile fra le situazioni «soggettive di dovere a contenuto omissivo»; la norma infatti prevede come doverosa l'astensione di un comportamento altrimenti dovuto; tuttavia lo schema del comportamento doveroso, nel caso specifico, «non si esaurisce in un mero contegno omissivo, bensì presenta una struttura complessa risultante da un'omissione e da una condotta positiva alle quali danno corpo rispettivamente il dovere del pubblico ufficiale, pubblico impiegato o incaricato di un pubblico servizio di astenersi da qualsiasi forma di rivelazione del segreto, qualora la notizia rivesta i caratteri del segreto di Stato, e l'atto di opposizione del segreto, la cui espressione formale si compendia nella dichiarazione di segretezza» (55).

Va sottolineato che al teste non è riservato alcun margine di discrezionalità in ordine al comportamento da tenere in presenza di un segreto di Stato; egli deve opporre il vincolo del segreto (56) ed astenersi (57), anche qualora, per ipotesi, ritenga che il danno arrecato dalla divulgazione di una determinata notizia risulti di gran lunga subvalente rispetto ai vantaggi connessi alla possibilità in tal modo offerta alla magistratura di pervenire all'esatta ricostruzione dei fatti di causa.

Una volta exceptio il segreto di Stato il giudice, che in precedenza, ex art. 352 c.p.p. abr., disponeva l'interpello al Presidente del Consiglio dei Ministri solo se reputava infondato il richiamo al segreto di Stato, è ora tenuto in ogni caso all'espletamento di detta procedura (58), in virtù dell'espresso dettato del 2° co. del predetto art. 202 c.p.p.: «se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma» (59).

In nessun caso dunque l'Autorità giudiziaria potrà costringere il teste a deporre, prima di aver esperito l'interpello al Presidente del Consiglio (60).

Il successivo 3° co. dispone che in caso di conferma del segreto (61) e purché la prova risulti essenziale per la definizione del processo — e cioè qualora essa

permetterebbe di sciogliere l'alternativa tra la condanna e l'assoluzione (62) — il giudice deve dichiarare non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato (63).

In tal caso l'innocente risulta privato del diritto di vedersi prosciolto con una formula di merito ed agli organi giudiziari viene sottratta la possibilità di pervenire all'accertamento della verità.

La vicenda si conclude con un non liquet; nulla vieta peraltro che successivamente a questa pronuncia di assoluto ab instantia il vincolo rappresentato dalla conferma del segreto di Stato venga rimosso dal Presidente del Consiglio, a seguito, per esempio, di un ulteriore interpellato da parte dell'Autorità giudiziaria, o dell'esercizio di una sorta di *jus poenitendi* del Presidente del Consiglio, che modifichi sul punto la propria precedente impostazione (magari sulla base di un giudizio di infondatezza sull'esistenza del segreto di Stato, espresso dal Comitato parlamentare di controllo di cui all'art. 11 l. 24-10-1977, n. 801), od in conseguenza della diversità di valutazioni in materia da parte del Presidente del Consiglio subentrante rispetto al predecessore, che aveva invece confermato l'esistenza del segreto di Stato (64).

Ciascuna di queste ipotesi rientra, a ben vedere, nell'ambito della previsione contenuta nel 2° co. dell'art. 345 c.p.p.; dunque, pur successivamente all'emanazione della sentenza di non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato, sarà possibile una nuova instaurazione dell'azione penale, senza che ciò determini la violazione del disposto dell'art. 649 c.p.p.

La sentenza di non doversi procedere emessa ai sensi dell'art. 202, 3° co., c.p.p., avendo natura meramente processuale, non impedisce infatti l'ulteriore sottoposizione a procedimento penale qualora successivamente venga rimosso l'ostacolo pregiudiziale rappresentato dalla conferma del segreto di Stato. Non sarebbe esatto affermare che una simile sentenza risulta inidonea ad acquistare autorità di cosa giudicata; infatti il giudicato penale, inteso come vincolo a non più sentenziare nei confronti della stessa persona in ordine alla vicenda già esaminata, si configura anche per le decisioni meramente processuali (65); in tal caso peraltro è necessario valutare con particolare attenzione i limiti di detto giudicato, e cioè analizzare quale sia la sua efficacia vincolante. La sentenza di cui all'art. 202 c.p.p. infatti non è preclusiva di fronte al venir meno della conferma del segreto di Stato ma impedisce che in tutte le altre ipotesi possa essere celebrato un nuovo procedimento penale.

Esaurito questo breve inciso, dobbiamo sottolineare che il provvedimento di conferma del segreto da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri assume la natura di un atto propriamente politico; come

rilevato dalla Corte costituzionale con la sent. n. 86 del 1977, esso è il frutto di «un'attività ampiamente discrezionale e, più precisamente, di una discrezionalità che supera l'ambito ed i limiti di una discrezionalità puramente amministrativa, in quanto tocca la *salus reipublicae*».

L'art. 202 c.p.p. ripropone un'impostazione caratterizzata da un'assenza pressoché totale di controllo sull'effettiva sussistenza dell'asserito segreto di Stato (66). L'autorità giudiziaria risulta al riguardo paralizzata e «disarmata», non avendo alcun mezzo (se non quello consistente nel sollevare innanzi ai giudici della Consulta un conflitto di attribuzioni) (67) per rimuovere l'ostacolo posto dall'Esecutivo alla possibilità di pervenire all'accertamento di fatti spesso di eccezionale rilevanza; d'altra parte anche il meccanismo di controllo «esterno» predisposto dall'art. 16 legge 24-10-1977, n. 801 appare privo di ogni concretezza.

Ai sensi della predetta norma, infatti, ogni qualvolta venga confermata la sussistenza del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio, questi è tenuto a darne comunicazione ad un apposito Comitato parlamentare, indicando «con sintetica motivazione» le ragioni essenziali che l'hanno indotto a detta conferma.

Qualora il Comitato parlamentare di controllo, formato da otto componenti, dei quali quattro senatori e quattro deputati (designati dai Presidenti delle due Camere, ai sensi del 2° co. dell'art. 11 l. n. 801 del 1977, tra gli esponenti dei vari gruppi parlamentari, in base ad un rapporto di proporzionalità) ritenga «a maggioranza assoluta dei suoi componenti» infondata l'opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche».

È evidente che i rappresentanti dei partiti che sostengono il Governo non censureranno, in sede di Commissione, il comportamento tenuto dal Presidente del Consiglio nel confermare il vincolo del segreto; risulta dunque solo teorica la possibilità che si pervenga alla maggioranza assoluta di voti, necessaria perché la questione venga dibattuta innanzi alle Camere.

Del resto, questo non è se non un aspetto particolare di una tematica assai più complessa, messa bene in rilievo da una parte della dottrina, che ha sottolineato come il rapporto Governo-Parlamento predisposto dalla Costituzione non renda pienamente credibile quella contrapposizione di ruoli che potrebbe fornire una garanzia di controllo sull'operato del potere esecutivo (68).

Il legislatore all'ult. co. dell'art. 202 c.p.p. ha infine previsto (così come del resto già faceva l'art. 352 c.p.p. abr.) l'ipotesi del silenzio serbato dal Presidente del Consiglio sulla richiesta di conferma del se-

creto di Stato; è stato disposto che «qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, il giudice ordina che il testimone deponga».

Come è stato osservato sotto la vigenza del codice abrogato, tale impostazione appare rispondente all'intento garantistico ispiratore di tutte le disposizioni che equiparano l'inerzia o il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione ad una manifestazione di dissenso» (69), essendosi voluto evitare che il silenzio mantenuto dal Presidente del Consiglio potesse causare l'insabbiamento del processo, frustrando le aspettative di giustizia.

Ai sensi dell'art. 204, 1° co., c.p.p. non possono essere oggetto del segreto «fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale». A ben vedere, una corretta lettura dell'art. 12 legge 24-10-1977, n. 801 renderebbe assolutamente superfluo questo comma, essendo evidente che il segreto di Stato, mirando tra l'altro a tutelare le «istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento» ed il «libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali» non può essere exceptio per coprire fatti che si pongano in antitesi con le finalità ispiratrici di tale istituto (70). In ogni caso si potrebbe ravvisare la volontà da parte del legislatore di riaffermare in tal modo un principio di estrema rilevanza.

Peraltro, mentre ai sensi dell'art. 204 c.p.p. in presenza di reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale nessun ostacolo dovrebbe essere posto all'autorità giudiziaria in relazione alla prosecuzione del procedimento ed all'immediata assunzione della prova, nonostante la sollevata eccezione di segretezza, essendo il giudice unicamente tenuto a dare comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza, tale impostazione è stata in pratica snaturata dal disposto dell'art. 66 disp. att. c.p.p.; in base a detta norma quando perviene la comunicazione «il Presidente del Consiglio dei Ministri conferma il segreto se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nel 1° co. dello stesso articolo perché il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concernono il reato per cui si procede».

In omaggio ad una «ragion di Stato» che finisce per coprire anche ipotesi di gravissime deviazioni istituzionali si è voluto attribuire al Presidente del Consiglio dei Ministri un potere che non solo ovvie considerazioni giuridiche, ma il più elementare buon senso inducono a far ritenere di esclusiva spettanza dell'autorità giudiziaria, e cioè quello sulla pertinenza o meno della prova da acquisire in sede processuale (71).

A nulla vale osservare che, ai sensi del 3° co. del

(41) Come osservato da SURRO, *Segreto di Stato e funzione giurisdizionale: bilanciamento o prevalenza di interessi?*, RIDPP, 1979, 581, tutta la problematica inerente al segreto di Stato «scaturisce dalla collisione tra esigenza di verità e giustizia (che col processo penale si realizza) e ragion di Stato, dal conflitto tra l'interesse processuale alla acquisizione della prova e quello sostanziale alla tutela del segreto»; l'A. aggiunge che, essendo il segreto di Stato posto in funzione di interessi spesso contrastanti con le esigenze dell'accertamento della verità, qualora la notizia, cui si riferisce il segreto, si identifichi con quella che costituisce l'oggetto della prova penale «si verifica una situazione di conflitto, in cui l'alternativa è ineluttabile: o si viola il segreto o si rinuncia allo strumento probatorio».

(42) Cfr. PAOLOZZI, *La tutela processuale del segreto di Stato*, Milano, 1983, 121.

(43) V. al riguardo NUVOLONE, «Cronaca (libertà di)», in *Enc. dir.*, XXI, Milano, 1972, 47; PIZZETTI, *Principi costituzionali e segreti di Stato*, in *Segreto di Stato e giustizia penale*, a cura di Chiavario, Bologna, 1978, 94; RODRIGUEZ, *Segretezza dello Stato e pubblici segreti nella prospettiva dei rapporti fra poteri*, RDPPr, 1977, 63 ss.

(44) SURRO, *Segreto di Stato*, cit., 587.

(45) Sull'insufficienza di un apodittico richiamo agli interessi della collettività per giustificare la prevalenza del segreto di Stato su altre conflittuali esigenze v. PAOLOZZI, *La tutela processuale del segreto di Stato*, cit., 110 ss., il quale sottolinea come sia in ogni caso necessario mettere concretamente a raffronto l'interesse statale alla conservazione del segreto con altri eventuali diritti costituzionalmente garantiti che si pongano in posizione confligente con detto interesse.

(46) V. al riguardo GARFANTINI, *Segreto di Stato e divieto probatorio nel codice di procedura penale* 1988, GP, 1989, III, 514.

(47) Per una puntuale critica a dette impostazioni v. PISA, *Il segreto di Stato*, Milano, 1977, 201 ss.

(48) C. Cost., 24-5-1977, n. 86, GiC, 1977, I, 696, con osservazioni di ANZONI, *Interrogativi sui riflessi sostanziali della nozione di segreto di Stato individuata dalla Carta costituzionale*, ivi, 866; MUSIO, *Il segreto politico-militare di fronte alla Corte costituzionale*, ivi, 589; NANIA, «Termine ragionevole» e *autoapplicabilità delle sentenze della Corte costituzionale*, ivi, 864; PISA, *Il segreto di Stato di fronte alla Corte costituzionale: luci e ombre in attesa della «riforma»*, ivi, 1206; SANDULLI, *Note minime in tema di segreto di Stato*, ivi, 1200.

(49) PISA, «Segreto. II Tutela processuale del segreto», in *Enc. giur.*, XXVIII, Roma, 1992, 2.

(50) V. al riguardo BARONIS, *Profili sistematici della testimonianza penale*, Milano, 1984, 242, la quale ha osservato che l'art. 352 c.p.p. 1930, nella sua versione originaria, «tutelava essenzialmente gli interessi del potere esecutivo, consentendo un controllo gerarchico sulle dichiarazioni dei soggetti, mentre lasciava sussistere uno «sbarramento» all'attività probatoria del giudice, sul quale non era possibile provocare un sindacato «esterno»; in tal senso v. altresì GREVI, *Segreto di Stato*, cit., 45 ss.; PISA, *Il segreto di Stato*, cit., 174 ss. A sua volta STURIA, *Segreto politico-militare e sindacato giurisdizionale*, cit., 183, aveva sot-

tolineato che la vecchia normativa dell'art. 352 c.p.p. 1930 riproponeva «alle esigenze del regime dell'epoca, il cui fine precipuo era quello di rafforzare il potere esecutivo, eliminando ogni controllo sugli atti del Governo e cercando di imbrigliare il più possibile l'attività giurisdizionale».

(51) In senso critico nei confronti dell'eccessiva «timidezza» mostrata dalla Corte costituzionale nell'affrontare questa problematica v. GREVI, *Segreto di Stato e processo penale: evoluzione normativa e questioni ancora aperte*, in AA. VV., *Segreto di Stato e giustizia penale*, cit., 70 ss.

(52) Per una puntualizzazione in ordine a questo concetto v. LABIOLA, «Segreto di Stato», in *Enc. dir.*, XLI, Milano, 1989, 1030: «si intende per integrità dello Stato il pieno esercizio dei poteri sovrani, la conservazione del territorio (per ogni profilo in cui ciò si qualifica), la pertinenza degli associati alla comunità nazionale. La qualificazione dello Stato in senso democratico si collega agli organi e agli istituti che concorrono a definire la forma di Stato vigente, compresi i cosiddetti «principi di regime» (sovrantità popolare, principio di eguaglianza, libertà fondamentali, pertinenza dei poteri di governo e normativi ad organi della rappresentanza, sistema delle garanzie costituzionali e giurisdizionali)».

(53) Come rilevato da PAOLOZZI, *La tutela processuale del segreto di Stato*, cit., 284, dal testo dell'art. 12 emerge una scelta di fondo consistente nella rinuncia al criterio, che pure era stato vigorosamente proposto nel corso dei lavori preparatori, della classificazione preventiva e «specificata» delle notizie che possono essere coperte dal segreto di Stato.

(54) Tale direttiva fissa i seguenti principi: «previsione che il pubblico ministero o il giudice al quale venga opposto, nei casi consentiti dalla legge, dai pubblici ufficiali, dai pubblici impiegati e dagli incaricati di pubblico servizio, il segreto di Stato chieda conferma al presidente del Consiglio dei Ministri; previsione che, in caso di conferma della segretezza, ove la conoscenza di quanto oggetto del segreto sia essenziale per la definizione del processo, venga dichiarato di non doversi procedere nell'azione penale per l'esistenza di un segreto di Stato; previsione che nessun tipo di segreto possa coprire fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale».

(55) PAOLOZZI, *La tutela processuale del segreto di Stato*, cit., 341.

(56) GRIFANTINI, *Segreto di Stato e divieto probatorio nel codice di procedura penale 1988*, cit., 534, osserva che detta opposizione costituisce una dichiarazione di scienza dal duplice effetto: «motiva il rifiuto di deporre segnalando la legittimità dell'astensione; avvisa il giudice del divieto probatorio, evitando il pericolo della violazione inconsapevole».

(57) È dubbio se il segreto di Stato possa essere opposto anche dall'imputato; a favore di questa tesi v. SPANGHER, *sub art. 202 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., II, 1990, 471 ss., secondo cui la previsione dell'art. 202 c.p.p. «benché riferentesi ai testimoni, riguarda pure l'imputato: anche costui, per evitare una dichiarazione coperta da segreto, risulta autorizzato ad eccepire il vincolo»; in senso contrario v. invece CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 1993, 612: «l'art. 202, 2° e 3° co., presuppone che l'obiettore sia testimone, e non è estensibile a casi diversi»; nonché GRIFANTINI, *Segreto di Stato e divieto probatorio nel codice di procedura penale 1988*, cit., 540 ss., il quale osserva che «l'imputato, ancorché pubblico ufficiale, non è tenuto al segreto come un testimone. Non può invocare il segreto di Stato e ottenere una sentenza di proscioglimento, quando la prova sia essenziale per la decisione, perché può sempre rivelarlo entro i limiti dell'interesse difensivo, senza incorrere nel delitto degli artt. 261-262 c.p., né contravvenire all'art. 54 Cost.: la fattispecie incriminatrice e il dovere di fedeltà alla Repubblica non contrastano con il diritto di difesa dell'art. 24 Cost., che interviene come causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto (art. 51, 1° co. c.p.), salvo il delitto di calun-

nia»; l'A. aggiunge che occorre del resto prevenire il pericolo che l'imputato, invocando il segreto, «ne rovesci l'uso a proprio vantaggio come pretesto per l'assoluzione, magari anche dall'accusa di reati non collegati alla sicurezza dello Stato».

(58) Se, nonostante l'opposizione del segreto di Stato da parte del soggetto chiamato a deporre, il giudice inducesse ugualmente il teste a comunicare i dati conoscitivi in suo possesso, egli si renderebbe responsabile del reato di rivelazione del segreto di Stato.

(59) Va rilevato che questo meccanismo darebbe vita ad effetti a dir poco paradossali qualora fosse chiamato a testimoniare il Presidente del Consiglio. In tal caso il giudice dovrebbe chiedere allo stesso soggetto, sia pur nella diversa veste «istituzionale», di confermare o smentire quanto precedentemente sostenuto come teste, in ordine alla sussistenza del segreto di Stato.

(60) GRIFANTINI, *Segreto di Stato e divieto probatorio*, cit., 534, sottolinea come il giudice sia «totalmente disarmato di fronte all'allegazione del segreto, di cui non può valutare neppure la fondatezza», rilevando come la separazione tra giudizio sul processo e giudizio sul segreto appaia completa: «del segreto è titolare l'autorità politica, e nessun controllo giurisdizionale, anche solo in termini di fondatezza della dichiarazione del testimone, può essere più ammessa».

(61) Al riguardo va ricordato che il progetto preliminare prevedeva, in ossequio tra l'altro all'impostazione emergente dalla sent. n. 86 del 1977 della Corte costituzionale, che il Presidente del Consiglio con il provvedimento di conferma del segreto di Stato dovesse comunicare al giudice le «ragioni essenziali» poste a base dell'apposizione del segreto; questo disposto è peraltro venuto meno, a seguito dei rilievi critici formulati dalla Commissione parlamentare, in sede di redazione definitiva del codice, essendo stato osservato che esso appariva contrastante con la disciplina contenuta nella l. n. 801 del 1977 (v. al riguardo *Rel. t. def. c.p.p.*, in G.U., 24-10-1988, n. 250, Suppl. ord. n. 2, 181).

(62) V. in tal senso CORDERO, *Codice di procedura penale commentato*, Torino, 1992, 250.

(63) Come osservato da GRIFANTINI, *Segreto di Stato e divieto probatorio nel codice di procedura penale 1988*, cit., 530, questa formula prosciogliente «per un verso, non tutela abbastanza l'imputato e, per altro verso, non evita il pericolo di un uso distorto del segreto di Stato. L'allegazione del segreto, infatti, impedisce all'imputato di ottenere un'assoluzione nel merito, e quindi non realizza compiutamente il diritto alla difesa garantito dall'art. 24 Cost.; lascia residuare, inoltre, almeno sul piano dell'opinione collettiva, le conseguenze di un'accusa non verificabile, a causa delle quali non può rivivere la situazione iniziale dell'accertamento che la presunzione d'innocenza si preoccupa di salvaguardare».

(64) V. al riguardo PAOLOZZI, *La tutela processuale del segreto di Stato*, cit., 402 ss.

(65) DE LUCA, «Giudicato (dir. proc. pen.)», in *Enc. giur.*, XV, Roma, 1989, 3; LOZZI, *Profili di una indagine sui rapporti tra*

«*ne bis in idem*» e concorso formale di reati, Milano, 1974, 7. (66) Sotto la vigenza del c.p.p. abr. RODRIGUEZ, *Sicurezza dello Stato e pubblici segreti nella prospettiva dei rapporti fra poteri*, cit., 90, rilevava come la sostanziale insindacabilità della dichiarazione di segretezza opposta dal Presidente del Consiglio permetta di far passare sotto l'etichetta del segreto di Stato «notizie che con esso non hanno nulla a che vedere».

(67) Sull'esperibilità di detto conflitto di attribuzioni v. GREVI, *Segreto di Stato e processo penale: evoluzione normativa e questioni ancora aperte*, cit., 87; SPANGHER, *sub art. 202 c.p.p.*, cit., 473.

(68) Particolarmente incisive al riguardo appaiono le osservazioni di PIZZETTI, *Principi costituzionali e segreti di Stato*, cit., 103.

(69) PAOLOZZI, *La tutela processuale*, cit., 396.

Qualora il giudice abbia motivo di dubitare che la dichiarazione resa da uno di tali soggetti per esimersi dal deporre sia infondata, egli provvede agli accertamenti necessari; se a seguito di detti accertamenti emerge l'infondatezza di tali dichiarazioni, viene ordinato al teste di deporre.

L'attuale codice di procedura penale, a differenza di quello abrogato, include tra i soggetti che non possono essere obbligati a deporre anche i giornalisti professionisti iscritti nel relativo albo — sono dunque esclusi, più o meno comprensibilmente, i pubblicisti ed i praticanti (73) — ma limitatamente «ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione» (e ciò, evidentemente, proprio al fine di non incrinare il rapporto fiduciario sussistente tra informatore e giornalista).

L'art. 200, 3° co., ultima parte, c.p.p. prevede tuttavia che qualora le notizie siano indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro verità possa essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia «il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni».

Al riguardo v'è da osservare che, non sussistendo alcun mezzo per controllare il giudizio di «indispensabilità» della prova, la norma può prestarsi, qualora utilizzata estensivamente, ad uno svuotamento del segreto giornalistico.

Soffermandoci ora sui rapporti intercorrenti tra testimonianza e segreto d'ufficio, notiamo che l'art. 201 c.p.p., al 2° co., richiama le disposizioni dell'art. 200, 2° e 3° co. Invece ai sensi del 1° co. dell'art. 201 c.p.p., fatti salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria, «i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti» (74). Ovviamente a nulla rileva che il teste non rivesta più una delle sovraenzionate qualifiche al momento in cui è chiamato a deporre, dovendosi unicamente accertare che la qualifica stessa sussistesse al momento in cui venne conosciuta la notizia coperta dal segreto (75).

Passiamo ora all'analisi dell'art. 203 c.p.p. In base a detta norma il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ed il personale dei servizi segreti a rivelare i nomi dei loro informatori. Qualora tali nominativi non siano forniti, e dunque risulti impossibile l'escussione degli informatori, le notizie da essi comunicate non possono essere acquisite né utilizzate.

La norma ricalca, almeno in parte, il disposto dell'art. 349, ult. co., c.p.p. 1930, in base al quale il giudice non poteva obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria a rivelare i nomi dei loro informa-

(70) PAOLOZZI, *La tutela processuale*, cit., 300, aveva del resto osservato come anche la previsione dell'art. 12, 2° co., l. 24-10-1977, n. 801, ove si dispone che «in nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale», potesse apparire «a stretto rigore pleonastica rispetto al contenuto del 1° co. dello stesso articolo, dal momento che fatti del genere non potrebbero in alcun caso ritenersi compresi nella res suscettibili della tutela apprestata da tale disposizione»; l'A. aggiungeva peraltro che la portata della norma appariva apprezzabile «sul piano politico».

(71) Per una durissima critica all'impostazione così adottata dal legislatore v. CORDERO, *Codice di procedura penale commentato*, cit., 252.

7. I limiti probatori connessi al disposto degli artt. 200, 201 e 203 c.p.p.

Ai sensi dell'art. 200 c.p.p. non possono essere obbligati a deporre «su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione» i soggetti appartenenti ad alcune categorie «protette» (72).

Il legislatore menziona in primo luogo i ministri di confessioni religiose i cui statuti non siano contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano. La norma si discosta sotto questo aspetto dall'impostazione accolta dall'art. 351, 1° co., n. 1, c.p.p. 1930, che faceva riferimento ai soli culti «ammessi» e, più precisamente, ai «ministri della religione cattolica o d'un culto ammesso nello Stato», ricomprendendo invece tutte le confessioni religiose, purché non dissonanti rispetto ai principi del nostro ordinamento statale. Per quanto concerne i ministri della religione cattolica essi vanno identificati con gli «ecclesiastici» di cui all'art. 4, n. 4, dell'Accordo tra la Santa Sede e lo Stato italiano, stipulato il 18-2-1984 e reso esecutivo con legge 25-3-1985, n. 121.

Vengono poi in considerazione, in base al 1° co., lett. b), i procuratori legali (e, verosimilmente, anche i praticanti procuratori abilitati al patrocinio davanti alle preture), i consulenti tecnici (ai quali, ex art. 222, 4° co. disp. att. c.p.p., sono equiparati gli investigatori privati autorizzati) ed i notai.

L'art. 200, al 1° co., lett. c), menziona quindi i medici ed i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche ed ogni altro esercente una professione sanitaria.

La successiva lett. d) fa infine riferimento agli «esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale». Rientrano in questo ambito i consulenti del lavoro, ai sensi dell'art. 6 legge 11-1-1979, n. 12; i commercialisti, ragionieri e periti commercialisti, in virtù dell'art. 1 legge 5-12-1987, n. 507; i dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze, ex art. 120, 7° co., d.p.r. 9-10-1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

tori e non poteva ricevere, a pena di nullità, dai pre-detti ufficiali od agenti notizie avute da persone i cui nomi essi avessero ritenuto di non dover palesare (76).

Oggi come in passato si è inteso così tutelare professionalmente il cosiddetto «segreto di polizia», estendendolo anche agli appartenenti ai servizi di sicurezza. Se da un lato, qualora si obbligassero i testi a fornire i nomi degli informatori, si finirebbe col «bruciare» la «copertura» di questi ultimi, con danni spesso incalcolabili per le attività investigative e con evidente pericolo per l'incolumità fisica degli informatori, d'altra parte non si può pretendere che le notizie da essi fornite, al di fuori del procedimento ed in assenza di ogni contraddittorio, possano assumere al rango di prova. Del resto il disposto dell'art. 203 c.p.p. appare ispirato alla stessa logica che caratterizza l'art. 195, 7° co., c.p.p., volto ad escludere che venga utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso una determinata notizia.

PIER PAOLO RIVELLO

(72) Qualora peraltro tali soggetti decidano ugualmente di deporre, senza esser coartati al riguardo dal giudice (giacché altrimenti il contenuto della testimonianza sarebbe inutilizzabile, ex art. 191 c.p.p.), la loro deposizione, pur potendo concretare, qualora resa senza giusta causa, il reato di cui all'art. 622 c.p., deve essere considerata pienamente valida.

(73) V. i rilievi critici di RAFAELI, *Segreto del giornalista e processo penale*, CP, 1991, 924; «l'esclusione desta forti perplessità perché palesemente ignora, da un lato, che ai pubblicisti (magari legati ad una testata da un contratto di collaborazione fissa) sono spesso affidate mansioni equivalenti a quelle dei redattori cronisti professionisti o, anche, la responsabilità di importanti uffici di corrispondenza, e dall'altro, che ai praticanti spetta, prima dell'esame professionale, la frequenza e il lavoro a pieno titolo presso le redazioni di cronaca. Nel suo intento di circoscrivere la sfera soggettiva del segreto tutelato, la norma finisce per appalesare, quindi, una matrice in qualche misura corporativa».

(74) PAOLOZZI - SARACINO, «Segreto. V) Tutela processuale del segreto», in *Enc. giur.*, XXVIII, Roma, 1992, 5, hanno posto in evidenza come, rispetto al c.p.p. abr., sia mutata la tecnica di tutela del segreto d'ufficio, giacché l'attuale codice impone un obbligo di astensione dalla testimonianza gravante sui soggetti depositari di detto segreto, laddove l'art. 351, 2° co., c.p.p. 1930, faceva invece divieto all'organo procedente di obbligare a deporre i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio sui fatti conosciuti per ragioni di ufficio destinati a rimanere segreti.

(75) SPANGHER, *sub art. 201 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., II, 468.

(76) Per un'analisi delle problematiche connesse all'art. 349, ult. co., c.p.p. 1930 v. GALLI, *Dubbi sulla legittimità costituzionale del «segreto di polizia»*, GIC, 1968, 2065; PAOLOZZI, *sub art. 349 c.p.p. 1930*, in *Commentario breve al codice di procedura penale 1930*, a cura di Conso e Grevi; PERCHINUNNO, *Sulla legittimità costituzionale della cosiddetta «facoltà di astensione» degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria ex art. 349, ult. co., c.p.p.*, RIDPP, 1969, 1203 ss.; SCARABONE, *Confidenze di polizia e diritto di difesa*, GIC, 1970, 2409.

Segreto d'ufficio (violazione del)

Bibliografia: nella manualistica v. MANZINI, *Trattato*⁵, V, Torino, 1982, 308 ss.; FIANDACA, MUSCO, *Dir. pen., p. spec.*², I, Bologna, 1997, 250 ss.; ANTOLISEI, *Manuale*, p. spec., II, Milano, 1994, 224 ss.; inoltre, nell'ambito delle trattazioni in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, v. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*⁶, p. spec., *Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, Milano, 1994, 259 ss.; MUCCIARELLI, *sub art. 325-326 c.p.*, in AA. VV., *I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione*, coordinato da T. Padovani, Torino, 1996, 298 ss.; SEGRETO-DE LUCA, *I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione*, Milano, 1991, 547 ss.; IADECOLA, *La riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione*, Torino, 1992, 93 ss.; valorizzano l'interpretazione giurisprudenziale, GROSSO, *I delitti contro la Pubblica Amministrazione*, in AA. VV., *Giur. sist. di dir. pen.*², p. spec., IV, Torino, 1996, 284 ss.; PISA, *Giurisprudenza commentata di diritto penale*, II, *Delitti contro la pubblica amministrazione e contro la giustizia. Reati associativi*⁷, Padova, 1997, 235 ss.; ancor più specificatamente, con riguardo alla tutela penale del segreto d'ufficio, v. CRESPÌ, *La tutela penale del segreto*, Palermo, 1952; VIGNA-DUBOLINO, «Segreto (reati in materia di)», in *Enc. dir.*, XLI, Milano, 1989, 1037 ss.; PISA, «Segreto (Tutela penale del segreto)», in *Enc. giur.*, XXVIII, Roma, 1992; FIORAVANTI, *Profili penali dei pubblici segreti*, Padova, 1991.

Legislazione: art. 326 c.p.; l. 7-8-1990, n. 241; d.p.r. 27-6-1992, n. 352. **Sommario:** 1. Bene di categoria e beni giuridici protetti dall'art. 326 c.p. - 2. Le notizie destinate al segreto d'ufficio. - 3. L'obbligo al segreto da parte del pubblico agente e i casi di segretezza. - 4. I requisiti del segreto. - 5. Le notizie d'ufficio che debbono rimanere segrete e le modalità di condotta penalmente rilevanti nell'ambito dell'art. 326 c.p. - 6. Le fattispecie di cui all'art. 326 c.p.: il delitto di rivelazione di segreto d'ufficio. - 7. I delitti di illecita utilizzazione di notizie destinate a rimanere segrete. - 8. Il dolo specifico nei delitti di utilizzazione di segreti d'ufficio: profili problematici.

1. Bene di categoria e beni giuridici protetti dall'art. 326 c.p.

Da quando è stato promulgato il codice Rocco, la disciplina penale del segreto d'ufficio, come in generale quella del segreto, ha attraversato una lunga fase di quiescenza, caratterizzata da uno scarso ricorso applicativo dell'art. 326 c.p., ma anche da disinteresse scientifico da parte della dottrina penalistica (1) che ne hanno per lo più bloccato lo sviluppo evolutivo all'epoca della codificazione del '30.

L'interesse ai temi della segretezza è riemerso negli anni '90, ed anche questa volta ha preso impulso non tanto dal dibattito scientifico, ma dall'iniziativa del legislatore che ha profondamente innovato la disciplina penale del segreto d'ufficio intervenendo in due occasioni. Dapprima, infatti, è intervenuto il legislatore penale che, nel quadro delle modifiche apportate ai delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione dalla legge 26-4-1990, n. 86, ha inserito nell'art. 326 c.p. una nuova tipologia di condotte lesive del segreto d'ufficio che richiamano la struttura offensiva delle norme sull'abuso d'ufficio e consistono nell'illecito sfruttamento di notizie segrete a fine di danno o di vantaggio. Si è trattato per la precisione di un intervento di tipo additivo che ha peraltro lasciato inalterato l'impiego originario dell'art. 326 c.p., formato dai primi due commi della

norma che incriminano l'illecita rivelazione e, rispettivamente, l'agevolazione colposa di notizie segrete da parte di un pubblico agente.

A distanza di breve tempo è quindi intervenuto il legislatore non penale con la legge 7-8-1990, n. 241 sul procedimento amministrativo e, soprattutto, per quello che qui interessa, sull'accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione, con riflessi molto rilevanti anche sul piano penale, poiché ha inciso sulla portata di taluni elementi normativi di entrambe le tipologie di fattispecie poste a tutela della riservatezza della Pubblica Amministrazione, a cominciare dalla stessa nozione di segreto d'ufficio.

Sotto il profilo dell'offensività, ciascun gruppo di fattispecie presenta una sua peculiare specificità, com'è ovvio; mentre possono essere ricondotte, alle rispettive oggettività giuridiche pari della maggior parte delle norme poste a tutela della Pubblica Amministrazione, ai valori riconosciuti all'art. 97 della Costituzione (2). Il bene giuridico di categoria infatti si ispira ai fondamentali principi di legalità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (3). Tali principi si riflettono nelle due categorie di fattispecie: e in modo evidente solo che si pensi alle connotazioni offensive che emergono dalle disposizioni dell'art. 326 c.p. In particolare, nei primi commi della norma in esame emerge con chiarezza come il legislatore abbia fatto coincidere la soglia di tutela della riservatezza della Pubblica Amministrazione con la violazione dell'involucro della segretezza, avvenuta contravvenendo ai doveri d'ufficio.

Con riguardo all'illecita utilizzazione di notizie segrete, che si concreta in condotte di illegittima distrazione del segreto dalla finalità cui era inizialmente destinato, non viene violato l'involucro di protezione della notizia, ma la stessa funzione della segretezza, approfittando, a proprio vantaggio personale, della particolare posizione ricoperta all'interno della Pubblica Amministrazione.

Da questi diversi contesti offensivi, accomunati dal medesimo oggetto materiale costituito dalle notizie coperte da riservatezza, emergono pertanto differenti oggettività giuridiche a seconda che si tratti di condotte di rivelazione ovvero di utilizzazione di segreti d'ufficio.

Nelle ipotesi di rivelazione, i valori costituzionali poc'anzi richiamati sembrano assorbiti in quel più ampio concetto di «adesione ai valori dell'ordinamento» (4) in cui si riassume il dovere di fedeltà consacrato anche per il pubblico agente nell'art. 54 Cost. Ed in questa prospettiva la violazione di tale dovere non può non tenere conto delle modifiche apportate dalla legge n. 241 del 1990 allo stesso dovere di segretezza delineato nei suoi contenuti dall'art. 15 del d.p.r. 10-1-1957, n. 3 in materia di pubblico impiego. Infatti, introdotto come principio ge-

nerale dell'operare amministrativo il valore di trasparenza della Pubblica Amministrazione (a dispetto del tradizionale principio di opacità), anche la violazione del dovere di segretezza deve essere rapportata non più alla «qualità del soggetto che la detiene», ma alla qualità delle informazioni, in rapporto cioè a determinati interessi — quelli individuati per grandi categorie generali dall'art. 24 della medesima legge n. 240 del 1990 — da salvaguardare con il riserbo della Pubblica Amministrazione (5). Viene dunque in rilievo, nell'ambito delle fattispecie previste dai primi commi dell'art. 326 c.p., la violazione di un aspetto particolare del dovere di fedeltà (6) che va letto in chiave congiunta con gli altri valori costituzionali (quelli poc'anzi riferiti di legalità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione) che assegnano allo stesso dovere di segretezza finalità comuni alle altre fattispecie di delitti dei pubblici agenti contro la Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito delle fattispecie di illecito sfruttamento di notizie d'ufficio viene invece in rilievo un modello di oggettività giuridica analogo a quello che, originariamente accolto nella norma sull'interesse privato in atti d'ufficio (7), è stato ricollocato all'interno del reato di abuso d'ufficio a fini di vantaggio personale; tant'è che le fattispecie previste nell'art. 323 c.p. e, rispettivamente, nell'art. 326 c.p. condividono, quanto a pena, gli stessi livelli editoriali. Infatti, anche all'interno dei due delitti descritti negli ultimi commi della norma in esame, l'ordinamento reagisce a fenomeni di violazione della par condicio civium che, espresse in condotte di strumentalizzazione dell'ufficio, di affarismo o, comunque, profittrici ovvero di prevaricazione, traggono spunto dalla posizione di privilegio in cui si trova il pubblico agente rispetto ai comuni cittadini (8). Il profilo di garanzia per il cittadino che fa eco, con l'intervento della sanzione penale, alla posizione di privilegio di chi opera all'interno della Pubblica Amministrazione, si specifica nitidamente nell'ambito dell'art. 326 c.p. rispetto alle notizie che, proprio perché coperte da segreto d'ufficio, non risultano accessibili al cittadino e delle quali il pubblico agente si avvantaggia come privato (9).

In questa prospettiva, si può dire che le disposizioni dell'art. 326 c.p. sull'utilizzazione di segreti d'ufficio esprimano nel settore pubblico la risposta penale a ipotesi di abuso di fiducia commesse da amministratori pubblici, prestandosi, soprattutto, a perseguire fatti di criminalità economica consumati all'ombra della Pubblica Amministrazione. L'introduzione delle corrispondenti norme incriminatrici nell'art. 326 c.p., dunque, esprime altresì l'obiettivo di porre una norma finalizzata a tutelare l'economia pubblica (10).